Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 867

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

01/09/2019 - 05:30

Indice

1. DDL S. 867 - XVIII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 867 . . . 5
1.2.2. Relazione 867-A . . . 20
1.3. Trattazione in Commissione . . . 25
1.3.1. Sedute . . . 26
1.3.2. Resoconti sommari . . . 28
1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . 29
1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 34 (ant.) del 21/11/2018 . . . 30
1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 51 (pom.) del 18/12/2018 . . . 36
1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (ant.) del 09/01/2019 . . . 37
1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 49 (ant.) del 10/01/2019 . . . 38
1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (ant.) del 16/01/2019 . . . 43
1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019 . . . 44
1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (pom.) del 23/01/2019 . . . 49
1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019 . . . 50
1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 66 (ant.) del 13/02/2019 . . . 51
1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 70 (ant.) del 05/03/2019 . . . 52
1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019 . . . 53
1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 65 (pom.) del 21/03/2019 . . . 58
1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 79 (ant.) del 28/03/2019 . . . 61
1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 72 (pom.) del 10/04/2019 . . . 62
1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 73 (ant.) dell'11/04/2019 . . . 65
1.3.2.1.16. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019 . . . 69
1.3.2.1.17. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 77 (ant.) dell'08/05/2019 . . . 83
1.3.2.1.18. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019 . . . 87
1.3.2.1.19. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019 . . . 95
1.3.2.1.20. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 90 (pom.) del 09/07/2019 . . . 101
1.4. Trattazione in consultiva . . . 114
1.4.1. Sedute . . . 115
1.4.2. Resoconti sommari . . . 117
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 118

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019 119

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 122

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 126

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019 127

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019 128

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 129

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019 130

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019 141

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 152

1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 153

1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019 188

1. DDL S. 867 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 867
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

---

Iter
11 luglio 2019: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari
S.867 **in stato di relazione**

Iniziativa Governativa
Ministro della salute **Giulia Grillo** (Governo Conte-I)
Di concerto con
Ministro dell'interno **Matteo Salvini** , Ministro della giustizia **Alfonso Bonafede** , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie **Erika Stefani**
Natura
ordinaria
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Presentazione
Presentato in data **16 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 47 del 16 ottobre 2018.
Classificazione TESEO
PERSONALE SANITARIO , SICUREZZA NEL LAVORO , VIOLENZA E MINACCE , PREVENZIONE DEL CRIMINE
Articoli
DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.1), OSSERVATORI (Art.1), AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGENAS) (Art.1), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.1), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.2), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.2)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Gianfranco Rufa** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 21 novembre 2018) .
Relatore di maggioranza Sen. **Gianfranco Rufa** (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 90 del 9 luglio 2019 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli l'11 luglio 2019; annuncio nella seduta n. 132 dell'11 luglio 2019.
Assegnazione

Assegnato alla **12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')** **in sede redigente** l'8 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 56 dell'8 novembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 867

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 867

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della salute** (GRILLO)
di concerto con il **Ministro dell'interno** (SALVINI)
con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (STEFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

Onorevoli Senatori. - Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge muovono dalla necessità di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria.
Il verificarsi di atti di violenza in ambito sanitario è un fenomeno ben noto, seppure manchino statistiche certe sulla sua diffusione.
Gli esercenti le professioni sanitarie nel corso della loro attività lavorativa possono subire atti di violenza, con una frequenza più elevata rispetto ad altri settori lavorativi. L'esperienza di violenza nel posto di lavoro può consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso che può determinare lesioni personali importanti.
I fattori di rischio responsabili di atti di violenza diretti contro gli esercenti le professioni sanitarie sono numerosi, ma l'elemento peculiare e ricorrente è rappresentato dal rapporto fortemente interattivo e personale che si instaura tra il paziente e il sanitario durante l'erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti soggetti, quali il paziente stesso o i familiari, che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, specialmente se sotto l'effetto di alcol o droga.
Ecco perché si ritiene che il Servizio sanitario nazionale, a differenza di altri ambiti, abbia una doppia responsabilità, ovvero quella di prendersi cura e tutelare i soggetti che necessitano di cure nonché di tutelare la sicurezza ed il benessere fisico del personale sanitario che vi opera.
La proposta normativa in esame consta di tre articoli.
L'articolo 1, rubricato «Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie», istituisce presso il Ministero della salute il predetto Osservatorio, a cui attribuisce il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e di proporre al Ministro della salute l'adozione di idonee misure per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. La norma rinvia la costituzione dell'Osservatorio ad un successivo decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è prevista inoltre la possibilità che l'Agenas supporti le attività dell'Osservatorio. Inoltre si precisa che, in accoglimento della richiesta formalizzata, in sede di formulazione di parere, da parte della Conferenza Stato-regioni, è stato previsto che per le tematiche di comune interesse l'Osservatorio in questione si rapporti con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità,

previsto dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali l'Osservatorio debba riferire ai Ministri interessati circa l'esito delle proprie attività, anche al fine di consentire al Ministro della salute di adempiere all'obbligo dell'invio annuale al Parlamento della relazione sull'attività svolta, di cui al comma 3.
L'articolo 2, rubricato «Circostanze aggravanti», atteso il susseguirsi di atti di violenza in ambito sanitario, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di contrastare detti fenomeni, prevede un'integrazione dell'articolo 61 del codice penale, nel senso che aggiunge il numero 11-*septies*).
Nel merito, come noto, l'articolo 61 del codice penale disciplina le circostanze che aggravano il reato. Il medesimo articolo, già dalla recente legge n. 3 del 2018 è stato integrato da una specifica norma volta ad aggravare il reato quando lo stesso è commesso a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie; si è pertanto ritenuto opportuno prevedere l'inserimento di un'ulteriore fattispecie, descritta al numero 11-*septies*), finalizzato ad un'aggravante per chi commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie.
Quanto ai rapporti fra la circostanza aggravante proposta - 11-*septies*), l'avere commesso il fatto con violenza in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni - e quella di cui all'articolo 61, numero 10), del codice penale, secondo cui: il reato è aggravato quando il fatto è commesso «contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio», non sembra ipotizzabile un rapporto di continenza assoluta: la possibile sovrapposizione fra i rispettivi ambiti applicativi è solo parziale, sia sul versante oggettivo sia su quello soggettivo, giacché quella proposta si applicherebbe solo ai fatti commessi «con violenza» e verrebbe a tutelare l'esercizio della professione sanitaria *tout court*, ossia in ogni circostanza e contesto (compreso quello strettamente privatistico), a prescindere dalla configurabilità di un soggetto incaricato di pubblico servizio (che presuppone comunque l'esercizio della funzione presso una struttura in qualche modo riconducibile al Servizio sanitario nazionale).
Quanto al profilo di ipotizzabile «ingiustificata disparità» di trattamento rispetto alla posizione di «altri professionisti non sanitari», occorre riflettere sul tipo di rapporto non solo personale, ma anche necessariamente «interattivo», che si instaura fra medico e paziente, nei termini già esposti, che costituisce invero una specificità assoluta, oltre che il *proprium*, di tale professione rispetto a qualunque altra figura professionale; specificità che, anche per i beni e i valori coinvolti (bene della salute), espone il professionista sanitario ad un grado di coinvolgimento e a un conseguente livello di rischio molto più elevato rispetto ad altre figure professionali, tanto è vero che soprattutto in tale ambito si registrano atti di violenza in danno soprattutto degli esercenti le professioni sanitarie, oramai, purtroppo, con costanza e da un certo tempo; conseguentemente il trattamento sanzionatorio più grave proposto - per i soli casi in cui ricorra un episodio connotato da violenza alla persona - non sembra introdurre un'«irragionevole» disparità di trattamento, bensì un trattamento sanzionatorio diverso in relazione ad una fattispecie non omogenea e quindi non comparabile alle altre, potendosi quindi escludere una disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Da ultimo l'articolo 3, «Disposizioni finali», reca la norma di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

Le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono volte a disciplinare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria.

L'articolo 1 dispone l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, in particolare è previsto che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga istituito presso il Ministero della salute il menzionato Osservatorio, per assolvere a prescritti compiti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma è neutra dal punto di vista finanziario, in considerazione del fatto che è espressamente previsto che si provvede all'attuazione della medesima ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, nel rispetto di quanto disposto al comma 1, che espressamente prevede che l'istituzione dell'Osservatorio non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico del Ministro. Viene, inoltre, espressamente specificato che ai partecipanti all'Osservatorio non sono riconosciuti alcuna indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati. Anche il supporto fornito da AGENAS ai lavori dell'Osservatorio – che deve ritenersi riferito alla raccolta, presso le Regioni, di dati e informazioni connessi al fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari - non determinerà oneri ulteriori per la finanza pubblica, atteso che le attività indicate nel disegno di legge afferiscono ai compiti istituzionali dell'Agenzia. A tale ultimo riguardo si rammenta che per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", la dotazione organica dell'Agenzia è stata sensibilmente potenziata, proprio in relazione ai nuovi compiti nel frattempo affidati. Da ultimo, infine, si fa presente che con D.M. del 18 maggio 2018 è stato definitivamente approvato il nuovo statuto dell'Agenzia, nel quale è ribadito che il principale compito dell'Agenzia è quello di fornire un supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario. Tale supporto, come si evince dallo statuto medesimo, si sostanzia, in particolare e già nell'ordinario, nell'analisi dei flussi di dati relativi ai fenomeni connessi alle politiche sanitari e nella messa a disposizioni di tali flussi informativi a beneficio sia del livello di governo statale che di quello regionale.

L'articolo 2 reca l'integrazione dell'art. 61 del c.p. nel senso che aggiunge il comma 11-*septies* al medesimo articolo, al fine di prevederne le circostanze aggravanti per chi commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie; anche tale specifica disposizione è neutra dal punto di vista finanziario.

Da ultimo, in coerenza con le indicazioni di neutralità finanziaria che caratterizzano i contenuti degli articoli sopra sintetizzati, l'articolo 3 ribadisce che dall'attuazione della legge in

esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che vi si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. [illegible] avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

3 OTT. 2018

2

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il disegno di legge in esame mira a soddisfare la necessità d'individuare misure di prevenzione e contrasto rispetto agli atti violenti perpetrati a danno dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni.
Si tratta di esigenza che si è dimostrato, sulla base dei dati disponibili, risultare insoddisfatta a legislazione vigente.
L'intervento è coerente con il programma di Governo, così come illustrato al Parlamento, e coerente in particolare col cosiddetto contratto di governo delle forze politiche di maggioranza, specialmente nella parte in cui è contenuto l'impegno ad un rafforzamento delle politiche di sicurezza e di deterrenza penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La normativa nazionale attualmente non prevede l'istituzione di un organo amministrativo appositamente deputato al monitoraggio specifico dei fenomeni delittuosi commessi in danno di esercenti le professioni sanitarie, che pur risultano frequenti dalle cronache giornalistiche.
La normativa penale, in particolare, pur prevedendo un'aggravante comune (art. 61 n. 10 c.p.) per i reati commessi contro incaricati di pubblico servizio non risulta idonea a costituire sufficiente deterrenza penale, in quanto non può concernere coloro che, pure esercitando una professione sanitaria, non siano incaricati di un servizio pubblico, così come definito nell'art. 359 c.p.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il fulcro dell'intervento normativo consiste nella modifica dell'art. 61 del codice penale, mediante la tecnica dell'integrazione per aggiunta di un numero nell'elencazione delle circostanze aggravanti comuni ivi elencate. E' così introdotta un'ulteriore circostanza aggravante comune per avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'intervento normativo s'inserisce coerentemente poi nel quadro sistematico penalistico, perché, come noto, l'articolo 61 del c.p. disciplina le circostanze che aggravano il reato. Il medesimo articolo, già dalla recente legge n. 3 del 2018 è stato integrato da una specifica norma volta ad aggravare il reato quando lo stesso è commesso a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie; si è, pertanto, ritenuto opportuno prevedere l'inserimento di un successivo comma, per l'appunto il comma 11-*septies*, finalizzato ad un aggravante per chi commette il fatto con violenza o minaccia a danno degli esercenti le professioni sanitarie e, pertanto, in analogo ambito sanitario a quello previsto nel numero 11-*sexies*.

1

Infine, va rimarcato il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie territoriali, laddove, nell'art. 1 del disegno di legge, è previsto non soltanto che l'istituzione dell'Osservatorio è effettuata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche che all'Osservatorio sia prevista la presenza di un rappresentante delle Regioni.

E' istituito inoltre per legge un osservatorio, incardinato presso il Ministero della salute, per monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, per promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti nonché per monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Quanto alla conformità alla Costituzione del disegno di legge, si mette in rilievo che non può sussistere alcuna "ingiustificata disparità" di trattamento rispetto alla posizione di "altri professionisti non sanitari", perché occorre riflettere sul tipo di rapporto non solo personale, ma anche necessariamente dinamico, che si instaura fra medico e paziente, che costituisce invero una specificità assoluta, oltre che il *proprium*, di tale professione rispetto a qualunque altra figura professionale; specificità che, anche per i beni e i valori coinvolti (bene della salute), espone il professionista sanitario ad un grado di coinvolgimento ed a un conseguente livello di rischio molto più elevato rispetto ad altre figure professionali, tanto è vero che soprattutto in tale ambito si registrano atti di violenza in danno soprattutto degli esercenti le professioni sanitarie, oramai, purtroppo, con costanza e da un certo tempo; conseguentemente il trattamento sanzionatorio più grave proposto - per i soli casi in cui ricorra un episodio connotato da violenza alla persona - non sembra introdurre un' "irragionevole" disparità di trattamento, bensì un trattamento sanzionatorio diverso in relazione ad una fattispecie non omogenea e, quindi, non comparabile alle altre, potendosi quindi escludere una disparità di trattamento rilevante ex art. 3 Cost.). Del resto, una limitazione al settore sanitario dell'intervento normativo è conforme al principio di proporzionalità a cui particolarmente ci si deve attenere in materia penale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Va rimarcato il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie territoriali, laddove, nell'art. 1 del disegno di legge, è previsto non soltanto che l'istituzione dell'Osservatorio è effettuata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ma anche che all'Osservatorio sia prevista la presenza di un rappresentante delle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Il disegno di legge è conforme ai principi dell'art. 118 Costituzione, in quanto si tratta di un intervento in ambito penalistico, riservato alla competenza esclusiva dello Stato, adeguato rispetto all'obiettivo dell'intervento di aumentare la deterrenza penale per ridurre fenomeni di aggressione nei confronti di esercenti la professione sanitaria.

Anche per quanto riguarda l'istituzione dell'Osservatorio si sottolinea l'esigenza che il monitoraggio del fenomeno avvenga a livello nazionale, data la competenza esclusiva statale sull'ordinamento penale, a cui comunque non restano estranee le regioni, sia in fase istitutiva sia partecipativa.

2

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Data la riserva assoluta di legge in materia penale, è necessaria una fonte normativa primaria per l'intervento.
Anche per quanto riguarda l'Osservatorio, la necessità che vi partecipino plurimi soggetti, a livello statale e regionale, ne impone la costituzione con fonte normativa primaria.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risultano analoghe iniziative legislative parlamentari.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti e non appare rilevante la giurisprudenza in materia, trattandosi dell'introduzione di una nuova circostanza aggravante comune.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Trattandosi di materia penale, riservata agli Stati membri, non appaiono problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.**
Non risulta alcuna procedura d'infrazione al riguardo.

12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**
L'intervento non sembra incompatibile con obblighi internazionali a cui sia vincolato lo Stato italiano.

13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta giurisprudenza rilevante in materia.

14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Non risulta giurisprudenza rilevante in materia.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea***
La materia penale specificamente oggetto dell'intervento normativo non rientra nella competenza dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Non è impiegata alcuna nuova definizione normativa. Anzi, si evidenzia l'impiego del linguaggio corrente nell'art. 2 del disegno di legge, in cui è compare la tipica terminologia penalistica nella relativa disciplina giuridica per la descrizione di una circostanza aggravante ("con violenza o minaccia"), sottolineando in particolare come l'espressione "esercenti le professioni sanitarie" è già presente si nell'ordinamento giuridico (v. L. 11.1.2018, n 3) sia nel codice penale, parte speciale, così come modificato per effetto di recentissimi interventi normativi in materia di trapianti d'organo.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**
Il disegno di legge fa riferimento correttamente all'art. 61 del codice penale attualmente vigente.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**
L'intervento normativo principale consiste nella modifica dell'art. 61 del codice penale, mediante la tecnica dell'integrazione per aggiunta di un numero nell'elencazione delle circostanze aggravanti comuni ivi elencate.

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
Non emerge alcun effetto abrogativo dall'intervento normativo progettato.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Non si prospetta alcuna ipotesi di atto normativo avente effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non risulta aperta alcuna delega sul medesimo oggetto.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
Per l'attuazione dell'art. 1 occorre un decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto coi Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, il cui termine per l'adozione risulta congruo, in quanto presuppone soltanto un concerto coi predetti Ministeri nonché la configurazione del numero di componenti e il raccordo con l'Agenas per la condivisione di dati utili allo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio medesimo.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**
Per quanto non vi siano statistiche ufficiali circa il numero di aggressioni compiute in danno degli operatori sanitari, in relazione al fenomeno vi è una diffusa, generale consapevolezza di costante crescita, con contestuale aumento della percezione d'insicurezza degli operatori medesimi.

Particolarmente significativa risulta, al riguardo, l'indagine condotta nel 2017 da NURSIND, uno dei principali sindacati della professione infermieristica (che a sua volta rappresenta una quota rilevante degli operatori sanitari che prestano servizio presso le strutture ospedaliere), da cui si desume che per la maggior parte degli iscritti a tale sigla la percezione del fenomeno è in aumento (per il 60,9%) o addirittura in forte aumento (per il 16,4%). La percentuale dei rispondenti che ha dichiarato di essere stata aggredita è addirittura del 60% di cui: 1827 prima del 2013, 997 nel 2014, 1404 nel 2015, 1999 nel 2016, 1163 nel solo primo quadrimestre del 2017. Il numero di aggressioni, secondo tale analisi, registrerebbe un incremento del 41% tra il 2014 ed il 2015 e del 42% tra il 2015 ed il 2016.

Questi dati attendibili appaiono sufficienti a supportare l'intervento normativo e ad evitare che vi sia necessità del ricorso di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le disposizioni contenute nel disegno di legge muovono dalla necessità d'individuare misure di prevenzione e contrasto rispetto agli atti violenti perpetrati a danno dei professionisti sanitari, che ormai con frequenza costante mettono in serio pregiudizio l'incolumità fisica e professionale della categoria.

L'esigenza di un intervento normativo muove da unanimi sollecitazioni, provenienti soprattutto dal mondo delle professioni sanitarie, espresse in numerose sedi pubbliche, nonché nell'ambito del confronto attivato con i soggetti esponenziali delle menzionate categorie.

Nell'ambito del confronto svolto è emersa, infatti, l'insufficienza degli strumenti di natura amministrativa teoricamente attivabili per contrastare il fenomeno in parola.

Con questo provvedimento si attende, dunque, una riduzione dei fenomeni lesivi in danno degli operatori sanitari, per l'effetto di un insieme di misure che si pongono l'obiettivo di accrescere la prevenzione penale generale dei reati in parola.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto non vi siano statistiche ufficiali circa il numero di aggressioni compiute in danno degli operatori sanitari, in relazione al fenomeno vi è una diffusa, generale consapevolezza di costante crescita, con contestuale aumento della percezione d'insicurezza degli operatori medesimi.

Particolarmente significativa risulta, al riguardo, l'indagine condotta nel 2017 da NURSIND, uno dei principali sindacati della professione infermieristica (che a sua volta rappresenta una quota rilevante degli operatori sanitari che prestano servizio presso le strutture ospedaliere), da cui si desume che per la maggior parte degli iscritti a tale sigla la percezione del fenomeno è in aumento (per il 60,9%) o addirittura in forte aumento (per il 16,4%). La percentuale dei rispondenti che ha dichiarato di essere stata aggredita è addirittura del 60% di cui: 1827 prima del 2013, 997 nel 2014, 1404 nel 2015, 1999 nel 2016, 1163 nel solo primo quadrimestre del 2017. Il numero di aggressioni, secondo tale analisi, registrerebbe un incremento del 41% tra il 2014 ed il 2015 e del 42% tra il 2015 ed il 2016.

Il fenomeno delle aggressioni sugli operatori sanitari è, comunque, ben noto anche nella letteratura specialistica, a livello nazionale e internazionale.

La violenza nei luoghi di lavoro della sanità è un fenomeno critico e in aumento (Bureau of labor statistics 2009; Hegney et al, 2010), sul quale vi è una crescente consapevolezza sia da parte degli operatori sanitari che degli organi istituzionali. Il Ministero della salute (2008) e alcune Regioni (Emilia-Romagna) (Assr Emilia-Romagna, 2010) hanno prodotto raccomandazioni per la prevenzione e il trattamento della violenza nei luoghi di cura. Numerose ricerche, anche nel nostro paese, hanno indicato che gli episodi di violenza riguardano in modo esteso gli ospedali e i servizi sanitari territoriali (Ministero della salute, 2008; ASSR Emilia-Romagna, 2010; Cerri et al, 2010), anche se le dimensioni più critiche si ritrovano in aree specifiche, quali i

1

servizi di emergenza (Martini et al, 2012; Kowalenko et al, 2013; Gillespie et al, 2014), le attività domiciliari (Camerino et al, 2008), le geriatrie, i servizi di salute mentale (Kay et al, 1988).

I determinanti del fenomeno individuati dal National institute for occupational safety and health (2002) e dalle stesse raccomandazioni ministeriali italiane sono stati confermati da recenti studi (Gilchrist et al, 2011; Edward et al, 2014). Tra i molteplici fattori individuati vi sono l'insufficienza della formazione degli operatori sulla gestione delle situazioni di emergenza comportamentale (Allen, 2014; American association of occupational health nurses, 2014; Edward et al, 2014), il sovraffollamento (Becattini et al, 2007), l'abuso di alcol e droghe da parte dei pazienti (Crilly et al, 2004) e l'inadeguatezza delle strutture.

Gli episodi di violenza comportano effetti sullo stato di salute degli operatori che a loro volta determinano conseguenze organizzative, sociali ed economiche quali decremento della produttività del personale, assenteismo, congedi per motivi di salute ed elevato turnover (Parkinson, 1997; Jackson et al, 2002; Schmidtke, 2011).

Accanto agli esiti fisici occorre, inoltre, considerare anche le sequele di carattere psicologico che possono esprimersi con sintomi e disturbi, come il disturbo post-traumatico da stress (Gates et al, 2011), il disturbo d'ansia generalizzata e la depressione nelle sue diverse forme categoriali (disturbo distimico, episodio depressivo maggiore) (Steffgen, 2008).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Dal contesto sopra menzionato è emersa, dunque, la necessità ineludibile di apprestare un quadro organico di tutele a beneficio di una categoria, quella degli operatori sanitari, obiettivamente caratterizzata da peculiari modalità di esercizio della propria attività lavorativa: ciò nell'intento di un'auspicata riduzione del numero di aggressioni ai danni di tali soggetti.

Più in particolare, il summenzionato obiettivo generale impone la necessità, da un lato, che i decisori pubblici istituiscano uno specifico luogo di analisi del fenomeno che – come si è visto dianzi – è connotato da una particolare complessità nonché da numerosi riflessi incidenti su più ambiti dell'organizzazione pubblica e dello stesso servizio sanitario nazionale; dall'altro, che siano adottare misure specifiche in grado di determinare, già in una proiezione di breve periodo, un effetto deterrente per la commissione di siffatti reati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'assenza di statistiche ufficiali in relazione ai reati commessi in danno degli operatori sanitari non consente di stabilire in questa sede un riferimento oggettivo sul quale parametrare la "riuscita" dell'intervento normativo.

Tale impossibilità deve, peraltro, ritenersi giustificata in questa sede atteso che le misure essenziali indicate nel disegno di legge afferiscono ad ambiti strettamente connessi agli *"interessi fondamentali in materia di sicurezza interna"* i quali, come noto, sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in tema di AIR, ai sensi del punto 4.2.1 della Guida all'analisi ed alla verifica dell'impatto della regolamentazione adottata con DPCM 16 febbraio 2018.

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Alla luce del contesto delineato, le opzioni offerte alla disponibilità del decisore politico sono risultate sostanzialmente tre:

- opzione 0 - nessun intervento normativo
- opzione 1 – adozione di iniziative di natura amministrativa
- opzione 2 – opzione legislativa

L'opzione 0 corrisponde alla conservazione del quadro normativo vigente, nel cui ambito, invero, non vi sono specifici strumenti attivabili dal Ministero della Salute al fine di porre rimedio al fenomeno in esame.

L'opzione 1 prevede l'adozione di iniziative, di natura amministrativa, da parte del Ministero della salute, riconducibili esclusivamente ad una parte degli obiettivi prefissi dal provvedimento in esame: ci si riferisce, in ipotesi, alla sola possibilità di istituire un Osservatorio presso il Ministero finalizzato all'analisi del fenomeno e delle possibile iniziative per porvi rimedio (facoltà, peraltro, già esercitata in passato).
L'opzione 3 prevede l'introduzione di una disciplina normativa finalizzata sia a istituire, con legge, l'Osservatorio a cui attribuire il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e di proporre l'adozione d'idonee misure per ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, sia ad individuare misure specifiche orientate a definire un quadro complessivo di maggior tutela, in termini di prevenzione penale generale, per gli operatori sanitari.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento agli operatori sanitari:
In termini di capacità di contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissi, l'**opzione 0** presenterebbe, per i soggetti coinvolti nel fenomeno, un impatto non semplicemente nullo, ma che, anzi, deve ritenersi *prevedibile in termini addirittura negativi*. Il protrarsi di una sostanziale inattività da parte dei decisori pubblici, pur a fronte delle segnalate e condivisibili esigenze rappresentate, peraltro già da lungo tempo, dagli *stakeholders*, potrebbe solo accrescere il senso di frustrazione e la percezione d'insicurezza che si è avuto modo di registrare, in modo tangibile, nelle categorie interessate dal fenomeno in parola.
L'**opzione 1** avrebbe il merito di fornire comunque una risposta tempestiva – per quanto solo in termini di analisi del fenomeno -- anche se d'incerta utilità ed efficacia nel lungo periodo: ne è prova la circostanza che in passato, iniziative simili (ci si riferisce alla costituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio permanente di lavoro sulla sicurezza degli operatori sanitari) non abbiano contribuito alla riduzione del fenomeno in parola. L'insufficienza della istituzione di simili organismi per iniziativa amministrativa - e, dunque, senza adeguata copertura normativa – è ulteriormente suffragata anche dalla circostanza che, senza la forza cogente di una disposizione di legge, l'Osservatorio potrebbe non vedere la partecipazione di soggetti istituzionali essenziali per il funzionamento del tavolo. A tal riguardo si deve rimarcare che la problematica segnalata coinvolge importanti profili di competenza non solo di altre amministrazioni statali (quali il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e il Ministero del Lavoro) ma anche delle amministrazioni regionali, alle quali, come è noto, compete in via esclusiva l'organizzazione del SSN nel territorio di competenza. Pur potendo acquisire, a titolo di mera collaborazione interistituzionale, la partecipazione di tali soggetti ai lavori di un siffatto Osservatorio, mancherebbe, in ogni caso, una qualsiasi forma di vincolatività delle misure che, pur se ridotte alla natura di indirizzo o di direttiva, l'osservatorio è chiamato ad adottare e le diverse realtà regionali – oltre che, come visto, in ipotesi, altri Ministeri – sarebbero invitate a realizzare o ulteriormente sviluppare.
L'opzione 3 rappresenta, dunque, l'unica opzione possibile per conseguire, allo stesso tempo, risultati efficaci sia nel breve che nel lungo periodo.
Con riferimento agli Enti del Servizio sanitario nazionale:
Le **opzioni 0 e 1** non avrebbero alcun impatto, né positivo né negativo, sulla funzionalità e sulla tutela delle strutture sanitarie afferenti agli Enti del Servizio sanitario nazionale.
L'**opzione 3** potrà avere solo effetti benefici in termini di efficienza organizzativa, nonché di minori costi di funzionamento, per effetto della riduzione delle cause di assenza del personale connesse alla auspicata riduzione degli effetti lesivi a loro carico, nonché per un complessivo accrescimento del benessere organizzativo, in ragione della maggiore tutela determinata sia dalla specifica tutela penale riservata agli operatori sanitari sia dalle misure di protezione delle strutture sanitarie rese possibili dal loro inserimento nel novero dei luoghi suscettibili di un rafforzato controllo da parte delle forze dell'ordine.

4.2 Impatti specifici

L'opzione preferita dovrebbe avere in generale un impatto positivo innanzitutto sugli operatori del settore, che, in questo modo, si vedrebbero come i destinatari di una tutela qualificata, con un immediato riflesso sulla percezione della loro sicurezza.
Non va trascurato, inoltre, che – come evidenziato nell'analisi di contesto – l'attesa riduzione dei fenomeni lesivi in danno degli operatori sanitari potrà far conseguire, in considerazione della riduzione degli ulteriori costi "scaricati" sulla funzionalità delle strutture sanitarie - un recupero di efficienza in capo allo stesso SSN e, dunque, un positivo beneficio per l'utente finale.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'**opzione 3** risulta viepiù preferibile laddove si osservino le specifiche misure proposte, la cui incidenza – come si è già avuto modo di evidenziare – impattano in gran parte su ambiti esclusi dal campo di applicazione della disciplina in tema di AIR, nonché su settori di intervento già presidiati da una disciplina normativa.

In aggiunta a quanto riferito in relazione all'istituzione di uno specifico Osservatorio, le misure fondamentali del provvedimento proposto sono orientate, in estrema sintesi, alla realizzazione di un quadro organico di tutele, differenziate e qualificate, riservate agli operatori sanitari ed alle strutture sanitarie: un quadro che necessita, senza alcun dubbio, di una lieve declinazione della disciplina vigente, in grado di far conseguire, da subito, un effetto, non solo percettivo, di maggiore sicurezza per i predetti operatori, nonché un messaggio di maggiore attenzione al fenomeno nei confronti della generalità dei consociati.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La normativa proposta richiederà adempimenti non particolarmente complessi – o, comunque, di natura non innovativa rispetto a fattispecie consimili - ai fini della relativa attuazione.

Da una parte, infatti, l'istituzione dell'Osservatorio richiederà un processo di confronto (l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) non dissimile da quello attivato in plurime occasioni per la costituzione di altri luoghi di analisi su tematiche in cui vi siano rilevanti competenze regionali.

Dall'altra, con riferimento alle misure in materia di sicurezza dei presidi ospedalieri, l'inclusione di questi nell'ambito del novero dei luoghi destinatari delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza urbana, richiederà l'aggiornamento dei provvedimenti applicativi previsti dal c.d. Decreto Minniti, peraltro già sottoposti a *revisione periodica*.

5.2 Monitoraggio

Il provvedimento proposto individua espressamente misure specifiche destinate al monitoraggio delle disposizioni ivi introdotte: compete, infatti, all'istituendo Osservatorio il ruolo di monitoraggio *"dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro"*. A tal fine viene anche previsto che l'Osservatorio presenterà, con cadenza semestrale, una relazione al Ministro sugli esiti del monitoraggio effettuato.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Sul tema oggetto del provvedimento normativo proposto sono pressoché ininterrotte, da anni, le consultazioni tra il Ministero della salute ed i rappresentanti delle organizzazioni esponenziali delle professioni sanitarie.

Tale argomento, infatti, ha formato oggetto di numerose, specifiche sessioni di lavoro, nell'ambito sia di incontri di natura sindacale che di altre occasioni di confronto attivate dal Ministero, in taluni casi, anche su sollecitazione delle categorie medesime.

Inoltre, deve rammentarsi che il tema in parola ha costituito l'argomento specifico dell'<<Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza>> insediatosi presso il Ministero della salute il 13 marzo 2018. Proprio in questa sede si è reso possibile raccogliere le sollecitazioni dei principali *stakeholders* con specifico riferimento al tema oggetto del proposto intervento normativo; si segnala, infatti, che a detto tavolo hanno partecipato - oltre al comandante dei Carabinieri del Nas, al coordinatore degli assessori alla sanità regionali ed al direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali - il presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione degli infermieri, il presidente della Federazione nazionale ordini dei veterinari, il presidente della Federazione dei farmacisti,

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Come detto dianzi, la pluralità di sollecitazioni acquisite nel corso del tempo è stata incanalata in una sede formale – il cennato "Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza" – al quale, in rappresentanza del Ministero della salute, hanno partecipato i direttori delle quattro Direzioni generali a vario titolo coinvolte (Direzioni della Prevenzione, della Programmazione, della Sanità animale e dei Farmaci veterinari e delle Professioni sanitarie).

Gli esiti dell'analisi effettuata presso il summenzionato consesso sono state successivamente poste all'attenzione dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo i quali hanno ulteriormente approfondito, rispettivamente, la percorribilità di iniziative di natura non normativa (in questo caso rapportandosi con il Ministero dell'Interno, cui afferiscono, come noto, le primarie competenze nell'ambito della tutela della sicurezza pubblica) e l'analisi dell'impatto di una nuova regolazione normativa, dalla quale, conclusivamente, è originata la presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, di seguito denominato «Osservatorio». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle regioni, dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;

c) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera *a)*, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

Art. 2.

(Circostanze aggravanti)

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*sexies*) è aggiunto il seguente:

«11-*septies*) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 867-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 867-A

Relazione Orale

Relatore Rufa

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE
DALLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')**

Comunicato alla Presidenza l'11 luglio 2019

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

presentato dal **Ministro della salute**
di concerto con il **Ministro dell'interno**
con il **Ministro della giustizia**
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2018

nella seduta del 9 luglio 2019

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Borghesi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.16 parere non ostativo, a condizione che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie sia compresa, in luogo della determinazione dei casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, la possibilità di formulare proposte in materia;

- sugli emendamenti 1.24 e 1.26 si ritiene opportuno, nel rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie, limitatamente ai soggetti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale;

- sull'emendamento 1.0.9 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire alle regioni il compito di organizzare corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

2 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.0.100/1 e 1.0.100 riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Crucioli)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

7 maggio 2019

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sul testo.
Riguardo invece agli emendamenti 1.24 e 1.26, valuti la Commissione se rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi di aggressione in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, quantomeno limitatamente ai soggetti privati accreditati dal Servizio sanitario nazionale.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

2 luglio 2019

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita, in merito all'emendamento 1.0.100 ed al subemendamento 1.0.100/1 ad una riflessione circa l'utilizzo dell'espressione « accreditate », che porterebbe ad escludere le strutture autorizzate e non accreditate, determinando una disparità di trattamento non giustificata.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Dell'Olio)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

4 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti e ai relativi subemendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9.
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Estensore: deputato Federico

sul disegno di legge

8 maggio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che - per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 - alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE D'iniziativa del Governo	**DISEGNO DI LEGGE** Testo degli articoli formulato dalla Commissione
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni	**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie** e socio-sanitarie **nell'esercizio delle loro funzioni**
Art. 1. *(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie)*	Art. 1. *(Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie **e socio-sanitarie**)*
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, di seguito denominato « Osservatorio ». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle regioni, dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:	1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie **e socio-sanitarie**, di seguito denominato « Osservatorio ». Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle regioni, **di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti** dei Ministeri dell'interno, **della difesa,** della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, **degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti,** nonché le modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati. In particolare, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;	*a)* monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie **e socio-sanitarie** nell'esercizio delle loro funzioni;
	***b)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;**
b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a	***c)*** *identica*;

ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;	
c) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	***d)*** *identica* **;**
	e) **promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie**.
2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera *a)*, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, previsto dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24.	2. L'Osservatorio acquisisce, con il supporto dell'**Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenas e degli ordini professionali**, i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno di cui al comma 1, lettera *a)*, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro. Per le tematiche di comune interesse, l'Osservatorio si rapporta con **il predetto** Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità**.**
	3. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette tramite l'Agenas i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.	**4**. *Identico*.
	Art. 2 ***(Modifiche all'articolo 583-*quater** ***del codice penale)*** **1. All'articolo 583-*quater* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:** **« Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private ».** **2. All'articolo 583-*quater* del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private ».**
Art. 2. *(Circostanze aggravanti)*	Art. **3**. *(Circostanze aggravanti)*

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*sexies*) è aggiunto il seguente: « 11-*septies*) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ».	1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-***septies***) è aggiunto il seguente: « 11- ***octies***) l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie **e socio-sanitarie** nell'esercizio delle loro funzioni ».
	Art. 4. ***(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità)*** **1. All'articolo 581, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « a querela della persona offesa, » sono inserite le seguenti: « salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*) ».** **2. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « previste negli articoli » sono inserite le seguenti: « 61, numero 11-*octies)*, ».**
Art. 3. *(Clausola di invarianza finanziaria)* 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	Art. **5**. *(Clausola di invarianza finanziaria)* *Identico*

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 867
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

N. 34 (ant.)
21 novembre 2018

N. 51 (pom.)
18 dicembre 2018
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 52 (ant.)
9 gennaio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 49 (ant.)
10 gennaio 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

N. 53 (ant.)
16 gennaio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 52 (pom.)
22 gennaio 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

N. 56 (pom.)
23 gennaio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 60 (pom.)
30 gennaio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 66 (ant.)

13 febbraio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 70 (ant.)
5 marzo 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 61 (pom.)
12 marzo 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 65 (pom.)
21 marzo 2019

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede redigente

N. 79 (ant.)
28 marzo 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 72 (pom.)
10 aprile 2019

N. 73 (ant.)
11 aprile 2019

N. 76 (pom.)
7 maggio 2019

N. 77 (ant.)
8 maggio 2019

N. 86 (pom.)
25 giugno 2019

N. 87 (pom.)
2 luglio 2019

N. 90 (pom.)
9 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 34 (ant.) del 21/11/2018

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
34ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REDIGENTE
(867) *Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*
(Discussione e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali ai fini dell'istruttoria legislativa.

Constatato il consenso unanime della Commissione, il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire le richieste di audizione entro le ore 17 del prossimo mercoledì 28 novembre. Quindi, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), fa presente che l'Atto Senato n. 471, recante "Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere", non è stato posto all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge appena illustrato in quanto, diversamente da quest'ultimo, assegnato in sede redigente alle Commissioni 1a e 12a riunite.

Il seguito della discussione è, alfine, rinviato.

(733) *SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica*
(122) *DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo* post mortem *e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*
(176) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo* post mortem *e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*
(697) *Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo* post mortem *e di utilizzo*

dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 novembre.

Il PRESIDENTE informa che la 1a Commissione ha espresso, sul disegno di legge n. 733 e sugli emendamenti ad esso riferiti, parere favorevole con osservazioni.
Dopo che del suddetto parere è stata data lettura integrale, comunica che anche la 2a Commissione si è espressa, in termini non ostativi, sul disegno di legge n. 733.
Avverte quindi che, per recepire le osservazioni della 1a Commissione: sono stati riformulati in testi 2 gli emendamenti 4.0.1 e 5.5 a sua firma; il Relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100 e 3.200 (testi 2 ed emendamenti del Relatore pubblicati in allegato).
Esprime l'avviso che, stante la finalità degli emendamenti del Relatore, ossia il mero recepimento del parere della 1a Commissione, non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.
Ricorda infine che, mentre in precedenza è stato già acquisito il parere favorevole della 7a Commissione sul testo, non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, su testo ed emendamenti, della 5a Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde all'interrogazione n. 3-00193, della senatrice Boldrini, sulla diffusione del virus *"West Nile"*.
Riferisce che, in Italia, il primo focolaio di malattia di *West Nile* (WND) è stato confermato nella tarda estate del 1998 nell'area circostante il Padulle di Fucecchio in Toscana, con alcuni casi clinici nei cavalli. In questo primo focolaio non si verificarono casi relativi ad esseri umani.
A seguito di tale primo episodio, il Ministero della salute, a partire dal 2002, ha attivato il Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta alla WND, che viene attualizzato ogni anno, con l'obiettivo di rilevare l'introduzione e monitorare la circolazione del WNV sull'intero territorio nazionale.
Secondo uno studio pubblicato da *"Eurosurveillance"* nel 2017, il Piano di sorveglianza integrato di WNV italiano, che comprende la sorveglianza dei casi umani, la sorveglianza entomologica, la sorveglianza dei casi negli equidi e la sorveglianza in uccelli stanziali e migratori, è uno dei più completi a livello europeo ed ha come presupposto la collaborazione intersettoriale, utilizzando un approccio *"One Health"*.
Negli anni passati, i casi umani erano soliti manifestarsi a luglio, con un picco ad agosto. Quest'anno, invece, si è evidenziata, sia a livello europeo che nazionale, una circolazione più precoce del WNV, con i primi casi umani notificati già a giugno sia dall'Italia che dalla Grecia; inoltre, è vero che è stato riscontrato un numero più elevato dell'atteso di casi umani, anche in forma neuro invasiva e di decessi, ed un'elevata circolazione virale nelle zanzare e negli uccelli.
Nel 2018, alla data del 14 novembre, in Italia sono stati infatti segnalati 577 casi umani confermati di infezione da *West Nile* Virus, di cui 230 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, (con 42 decessi) e 279 casi come febbre confermata, nonché 68 casi identificati in donatore di sangue.
La eccezionale diffusione del WNV durante la stagione attuale non si registra solo in Italia: infatti, a livello europeo, il Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), che

coordina la sorveglianza dei diversi Paesi, ha segnalato che attualmente i casi umani di infezione da WNV segnalati nel 2018 superano il totale dei casi notificati negli ultimi cinque anni; inoltre l'infezione si sta diffondendo anche in Paesi che in passato non avevano segnalato casi.
In relazione all'attuale situazione epidemiologica, il Ministero della salute ha immediatamente richiamato l'attenzione sull'osservanza di quanto stabilito nel Piano, attraverso la Circolare 7 agosto 2018.
In particolare, al fine di sviluppare azioni di risanamento ambientale, è stata sottolineata la necessità di procedere, in collaborazione con le Autorità competenti, a seconda delle realtà locali, ad interventi comprendenti, fra l'altro: manutenzione delle aree verdi pubbliche; pulizia delle aree abbandonate; eliminazione dei rifiuti per evitare la presenza di contenitori, anche di piccole dimensioni, contenenti acqua; drenaggio; canalizzazione; asportazione o chiusura di recipienti.
È stata ribadita, inoltre, la necessità di rafforzare la sensibilizzazione della popolazione, anche con interventi porta a porta, per eliminare i siti di riproduzione delle zanzare nelle aree private.
Le Regioni interessate hanno, dunque, dovuto intraprendere, pur sulla base della loro autonomia, misure straordinarie per il controllo del vettore, incrementando le iniziative di monitoraggio del territorio e la diffusione di informazioni ai cittadini, aumentando la quantità e l'efficacia degli interventi larvicidi ed adulticidi.
In considerazione dell'eccezionalità della situazione epidemiologica, il 5 settembre 2018 il Ministero della salute ha ritenuto di convocare una riunione, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni interessate, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, per fare il punto della situazione e valutare l'adozione di ulteriori misure di controllo le quali, tuttavia, tenuto conto delle positive risultanze del tavolo, paiono potersi limitare al supporto dei comuni nell'attuare misure preventive di controllo precoce dei vettori.
Inoltre, il Ministero della salute ha ritenuto di istituire un Tavolo Tecnico Intersettoriale sulle Malattie Trasmesse da Vettori, a cui sono stati invitati, oltre a diversi Enti sanitari, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'associazione nazionale comuni italiani, l'associazione rete italiana città sane.
Tale Tavolo dovrà proporre interventi di sorveglianza e controllo delle malattie trasmesse da vettori più articolati, che tengano conto anche di fattori ambientali, sociali, produttivi ed organizzativi.
Tale iniziativa è in linea con la strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), approvata durante l'Assemblea Mondiale della Sanità nel 2017, che si basa su quattro pilastri, di cui uno è dedicato specificatamente al rafforzamento della collaborazione intersettoriale, con la partecipazione dei Ministeri coinvolti e delle Amministrazioni locali.
Il Ministero della salute, nell'ambito dei progetti intrapresi per il tramite il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), ha finanziato il progetto "Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto operativo", che, per quanto riguarda il WNV, ha permesso lo studio e la realizzazione di applicativi *"on-line"* (piattaforme *web*) rivolti alla condivisione dei dati sulla sorveglianza.
Da ultimo, il Ministero della salute ha appena proposto un ulteriore progetto, rivolto a rafforzare la formazione in entomologia di sanità pubblica degli operatori del SSN e di altri Enti, di cui si è in attesa dell'esito della valutazione.
Altri studi, soprattutto in relazione all'effetto delle variabili climatiche sull'ecologia dei vettori e la diffusione delle arbovirosi, con effetto predittivo, sono svolti con la collaborazione del Centro Europeo per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC).
Conclusivamente, il Sottosegretario esprime il convincimento che l'insieme delle iniziative messe in piedi negli anni dal Ministero della salute, e recentemente implementate in considerazione del picco di quest'anno, possano offrire buone e documentate risposte scientifiche al fine, cui si dovrà comunque tendere sempre con maggior forza, di prevenire il più possibile l'estensione del fenomeno.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla

risposta, sottolineando che non è stato fornito riscontro al principale quesito posto con l'atto di sindacato ispettivo, concernente l'eventuale svolgimento di attività di ricerca per l'individuazione di un vaccino.

Il sottosegretario BARTOLAZZI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00332, dei senatori Maria Rizzotti e Gasparri, sugli indennizzi spettanti al personale militare affetto da sindrome da talidomide. Dopo aver ricostruito la normativa che presiede alla materia, riferisce che, in considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli "studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide", per la definizione dei "criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo", per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, il Ministero della salute ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità di esprimere il proprio parere in merito alla definizione dei citati criteri ed, in particolare, in merito all'individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide.
In data 17 gennaio 2017, le Sezioni congiunte II e V del Consiglio Superiore di Sanità hanno espresso il parere sui criteri di inclusione ed esclusione ed, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i nati al di fuori del periodo 1958-1966.
Tale parere richiama il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso in data 1° luglio 2010, indirizzato al Ministero della salute e sulla base del quale è stato adottato il d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, recante Regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre, n. 244, che riconosce l'indennizzo ai danneggiati da talidomide.
Il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità è stato trasmesso, con nota del 29 luglio 2010, al Ministero della difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, affinché venissero date indicazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere, di tenere conto degli elementi di valutazione formulati anche sulla base del parere medesimo, nell'esprimere il giudizio di competenza sul nesso causale tra l'assunzione della talidomide da parte della madre e l'infermità.
Nel parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, all'allegato A, sono già elencate le malformazioni che non sono attribuibili a talidomide, ovvero: tipo amputazione; da sindrome da bande amniotiche; post-assiali; arti superiori unilaterali; porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normale; che vengono trasmesse alla prole; terminali traverse; longitudinali postassiali e multiple.
Il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, non introduce quindi una nuova disciplina, ma si limita - come previsto dalla normativa in vigore - ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento di cui al d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, nonché a definire, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati, i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto, già individuati, come appunto ricordato, nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 2010, fatto proprio dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2017.
Con il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state anche aggiunte le previsioni che, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile e nella considerazione che permane un'area di incertezza nell'attribuzione della malformazione alla sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e molecolari, e che - per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 - si debba richiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento.
Pertanto, nulla è cambiato nell'individuazione dei criteri medico-legali per l'accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi.
L'unica integrazione effettuata, anche per i nati dal 1958 al 1966, è la facoltà di richiedere, da parte

delle Commissioni Mediche Ospedaliere, indagini genetiche molecolari; in tal modo è stato disciplinato quanto già richiesto dalle Commissioni stesse per risolvere i casi dubbi.
Allo scopo di assicurare la completezza della risposta, il Sottosegretario fa infine presente che il Ministero della salute, in quanto istituzione deputata al riconoscimento del diritto all'indennizzo, può in ogni caso, motivatamente, alla luce della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell'Allegato al Regolamento n.166/2017, richiedere la revisione del verbale alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora ravvisi incoerenze tra la documentazione, i criteri e il giudizio espresso, anche in relazione alla necessità di rendere omogenei i giudizi di tutte le Commissioni operanti.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, evidenziando il ritardo con cui il legislatore italiano ha previsto il ristoro ai danneggiati da talidomide; i tempi lunghi e i criteri discutibili con cui la burocrazia preposta vaglia le istanze dei danneggiati; il carattere discriminatorio degli attuali parametri per la quantificazione dell'indennizzo, i quali penalizzano i soggetti che hanno perduto le braccia rispetto a quelli che hanno sofferto pregiudizi di minore entità; la necessità di non richiedere ai danneggiati la presentazione di documenti difficilmente reperibili, come la prescrizione originaria del farmaco da parte del medico specialista.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 733
Art. 2

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «le aziende sanitarie locali adottano», *inserire le seguenti:* «, in conformità alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo 7, »;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: «d-*bis*) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 2. ».

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire l'espressione: «del proprio corpo e dei tessuti» *con la seguente*: «del proprio corpo o dei tessuti»;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'espressione: «del corpo e dei tessuti» *con la seguente*: «del corpo o dei tessuti».

3.200

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può essere revocata» *inserire le seguenti*: «con le modalità prescritte dal primo periodo del presente comma».

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

SILERI

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Registro nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme, di seguito denominato "Registro nazionale".

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i criteri e le modalità di tenuta, di rilevazione e di consultazione dei dati del Registro nazionale.

3. Il Registro nazionale è consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute con le modalità e secondo i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5

5.5 (testo 2)

SILERI

Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» *con le seguenti:* «regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c)*, aggiungere dopo le parole*: «di cui all'articolo 8» *le seguenti*: «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2».

1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 51 (pom.) del 18/12/2018

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA OPERATORI SANITARI)

VIDEO

1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (ant.) del 09/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52
MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

VIDEO

1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 49 (ant.) del 10/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
49ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Faraone ha fatto richiesta della più ampia pubblicità dei lavori della seduta odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene, quindi, di procedere col regime di pubblicità autorizzato dalla Presidenza del Senato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) ***SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***
(122) ***DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(176) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(697) ***Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(Rinvio del seguito della discussione congiuntaRinvio)

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione congiunta, così da consentire al relatore la predisposizione di un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, finalizzato alla risoluzione di alcuni problemi tecnici evidenziati dal Ministero della salute, mediante una sintesi di diverse proposte emendative già presentate, anche da parte di senatori non appartenenti ai Gruppi di maggioranza.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informative a suo tempo deliberato e che il disegno di legge n. 189 (a prima firma della senatrice Rizzotti) è stato adottato come testo base.
Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, propone di fissare sin da ora il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al testo base.

Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola le senatrici RIZZOTTI (*FI-BP*) e BINI (*PD*).

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di fissare il suddetto termine alle ore 12 del prossimo martedì 12 febbraio, in modo da consentire anche le opportune interlocuzioni per addivenire all'individuazione di possibili emendamenti condivisi.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.

Il disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera dei deputati, persegue la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno sia dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, sia delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, col provvedimento in esame si intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.
L'articolo 2reca una delega in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia,

delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.
Il comma 2 dispone che il predetto decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
Al comma 3 dell'articolo in esame si precisa che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3prefigura la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le visite agli ospiti, ove possibile, durante l'intera giornata e favorire, quindi, anche la prevenzione di maltrattamenti e abusi. E' previsto che tali linee guida siano adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Per rispondere alle finalità del testo, l'articolo 4consente di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - escluse le *webcam* - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Si prevede che le immagini siano criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.
In base all'articolo in esame, l'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva la possibilità di acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla

rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata.
Si precisa, al comma 6, che nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo della videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.
L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione del provvedimento in esame, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento - nell'anno di riferimento - dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la sperimentazione - nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 - delle misure previste dal provvedimento in esame, a partire dalla formazione del personale interessato.
Infine, l'articolo 7specifica che la nuova disciplina introdotta dal provvedimento in esame si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), in relazione all'articolo 2 del disegno di legge, richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto degli importanti profili relativi ai percorsi formativi degli educatori socio-sanitari e degli educatori socio-pedagogici, a suo giudizio non disgiungibili dalle altre tematiche oggetto di delega.

Formula l'auspicio che vi sarà la possibilità, nell'ambito del parere, di introdurre alcune osservazioni sul punto.

Il PRESIDENTE, nella sua qualità di relatore, si dichiara incline a redigere uno schema di parere suscettibile della più ampia condivisione, considerata anche la delicatezza dei problemi che il provvedimento in esame intende regolare.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) plaude alla tempestiva calendarizzazione del provvedimento in esame, ritenendo necessario che esso sia quanto prima trasformato in legge.

Ricorda che nel corso della passata legislatura un'analoga iniziativa legislativa non ha potuto completare il proprio *iter*, anche a causa della posizione critica assunta da diverse associazioni rappresentative dei lavoratori dei settori interessati.

Sottolinea che il provvedimento, il quale è simile a un disegno di legge a sua prima firma, è finalizzato al contrasto della violenza sulle persone fragili, anche attraverso la predisposizione di strumenti di controllo. A tale riguardo, osserva che la videosorveglianza non deve essere intesa come lesiva a priori della dignità dei lavoratori: è indubbio che la maggior parte di essi operi correttamente e con dedizione, in condizioni spesso problematiche. Invita piuttosto a considerare che le misure in discussione possono costituire, tra l'altro, una forma di garanzia degli stessi operatori.

Condivide l'attenzione accordata dal testo agli aspetti formativi e psicoattitudinali, rilevando, in ordine a questi ultimi, l'opportunità di prescrivere anche controlli di carattere periodico, successivi all'assunzione. Pone altresì in rilievo l'opportunità di prevedere un monitoraggio sugli effetti delle

misure introdotte dal provvedimento.

Il RELATORE, incidentalmente, osserva che un opportuno coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei lavoratori potrà consentire di fugare le perplessità sulle misure adottate dal testo. Quanto agli auspicati controlli periodici sui profili psicoattitudinali, segnala in proposito la previsione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Riguardo all'attività di monitoraggio, rileva che essa è implicata dall'obbligo di relazione annuale alle Camere, previsto dall'articolo 5.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) si sofferma su un problema che, a suo parere, è tutt'altro che secondario: si riferisce alla difficoltà spesso incontrata dalle famiglie, nelle scuole pubbliche dell'infanzia, ad ottenere la necessaria collaborazione, da parte degli operatori, nel corso della delicata fase in cui i bimbi cominciano ad abbandonare l'uso del pannolino. Riferisce, anche alla luce della propria esperienza professionale di medico, di casi non infrequenti in cui gli operatori si rifiutano, per rigidità di carattere sindacale, di attendere alla pulizia dei bambini che si sporcano, lasciando questi ultimi, talvolta per ore, in una condizione di disagio sia fisico che psicologico.

Il sottosegretario BARTOLAZZI è dell'avviso che in un settore delicato come quello in cui interviene il provvedimento in esame occorra prestare la massima attenzione alla formazione e alla selezione del personale, nonché, soprattutto, al monitoraggio sui fattori che possono incidere sulla qualità delle relative prestazioni.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) ritiene di dover spezzare una lancia a favore del personale che opera nelle scuole dell'infanzia: in molte occasioni la ritrosia rispetto a prestazioni che implicano il contatto fisico con i bimbi non è dovuta a rigidità di carattere sindacale ma al timore di poter subire denunce da parte dei genitori, in relazione a pregiudizi asseritamente derivanti dal proprio operato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in data 18 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 867, concernente la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.3.2.1.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (ant.) del 16/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

video

1.3.2.1.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 52 (pom.) del 22/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
52ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) ***SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***
(122) ***DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(176) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(697) ***Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo*** **post mortem** ***e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.200 e 3.300 (pubblicati in allegato). Al riguardo, ritiene congruo fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 della giornata odierna.
Informa, inoltre, che sono stati riformulati in testi 3 (pubblicati in allegato), i seguenti emendamenti a sua firma: 4.6; 4.0.1; 5.5.

Dopo che il RELATORE ha illustrato i propri emendamenti 2.200 e 3.300, il senatore FARAONE (*PD*) domanda di poter disporre di un termine più ampio di quello prospettato per la predisposizione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di fissare il termine per subemendamenti, da riferire agli emendamenti 2.200 e 3.300, alle ore 10 di domani, mercoledì 23 gennaio.

Il PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice BINETTI (*FI-BP*), avverte che i nuovi emendamenti del relatore (unitamente agli eventuali subemendamenti), nonché le riformulazioni summenzionate, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Rinvio Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione congiunta, tenendo aperta la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame, tenendo aperta la discussione generale fino al termine delle audizioni informative presso la Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice BINETTI (*FI-BP*), avverte che resta confermata, nella giornata di domani, la riunione dell'Ufficio di Presidenza per audizioni informative sul disegno di legge n. 867. Soggiunge che la seduta plenaria già in programma per la stessa giornata sarà sconvocata, così come potrà essere sconvocata la seduta prevista per la mattinata di giovedì 24 gennaio, qualora non pervengano iscrizioni a parlare in discussione generale sui disegni di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 733
Art. 2

2.200

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «diffondere tra i cittadini»*, inserire le seguenti:* «attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e».

Art. 3

3.300

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. -

(Manifestazione del consenso).

1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla apposita banca dati, istituita presso il Ministero della salute. Per la realizzazione della banca dati delle disposizioni *post mortem* il Ministero della salute si avvale della medesima infrastruttura implementata per la banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.

3. Il fiduciario, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario può revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.

4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 8.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) prevedere le modalità di raccolta, presso la banca dati di cui all'articolo 3, comma 1, dei contenuti informativi delle dichiarazioni di consenso espresse dal disponente, nonché le procedure di trasmissione telematica delle stesse da parte delle aziende sanitarie e le modalità di accesso e consultazione da parte dei centri di riferimento autorizzati ai sensi dell'articolo 4».

Art. 4

4.6 (testo 3)

SILERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le attività dei centri di riferimento di cui al comma 1 che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, non richiede l'avviso del comitato etico ma la sola autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria della struttura di appartenenza».

4.0.1 (testo 3)

SILERI

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme)

1. È istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge per la conservazione e l'utilizzazione delle salme.

2. L'elenco, consultabile sul sito *internet* del Ministero della salute, è aggiornato tempestivamente

in modo da consentire al medico che accerta il decesso la individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale dà notizia della morte del disponente.

3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede al prelievo della salma, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 5

5.5 (testo 3)

SILERI

Al comma 2, sostituire la parola: «istituzioni» *con le seguenti:* «regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «di cui all'articolo 8» *le seguenti:* «, anche in relazione agli oneri di cui all'articolo 5, comma 2, prevedendo in particolare i criteri di erogazione dei fondi alle regioni e alle province autonome nonché le modalità del rimborso delle spese sostenute dai centri di riferimento».

1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (pom.) del 23/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56
MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

VIDEO

1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

VIDEO

1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 66 (ant.) del 13/02/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,20

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

video

1.3.2.1.10. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 70 (ant.) del 05/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70
MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

VIDEO

1.3.2.1.11. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 61 (pom.) del 12/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 16,50.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(122) DE POLI e CASINI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(176) Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(697) Paola BINETTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere sul testo - favorevole, con osservazione - della Commissione per le Questioni regionali, mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di rinviare lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, considerato che quest'oggi non è presente la senatrice Rizzotti, prima firmataria del disegno di legge n. 189.

Conviene la Commissione.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(485) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(672) ***VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 novembre 2018.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono state già svolte numerose audizioni informali, rilevata l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il provvedimento in esame, propone di considerare conclusa la fase istruttoria.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), pur condividendo la proposta avanzata dal PRESIDENTE, segnala l'opportunità di svolgere, tra quelle già programmate, almeno l'audizione di AGENAS.

La senatrice STABILE (*FI-BP*), a sua volta, auspica che sia svolta un'audizione di esponenti delle Forze dell'ordine.

Il PRESIDENTE propone dunque di svolgere, appena possibile, l'audizione di AGENAS (che se del caso potrà anche far pervenire un documento scritto) e di rappresentanti della Polizia di Stato, con l'intesa che successivamente si procederà con l'esame del provvedimento in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(363) ***ARRIGONI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale***
(Seguito dell'eSeSsame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 151 emendamenti, i quali verranno quanto prima trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri obbligatori. Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di svolgere la discussione generale, già dichiarata aperta, nella seduta convocata per la giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Dopo aver fornito una delucidazione procedurale alla senatrice STABILE (*FI-BP*), il PRESIDENTE registra l'iscrizione a parlare in discussione generale della senatrice BINETTI (*FI-BP*).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Dopo che il PRESIDENTE ha riepilogato lo stato dell'*iter*, la relatrice FREGOLENT illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazione - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola BOLDRINI (*PD*), Paola BINETTI (*FI-BP*), Giuseppe PISANI (*M5S*) e ZAFFINI (*FdI*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(897) ***Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione***

del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Riepilogato lo stato dell'*iter*, il PRESIDENTE, relatore, illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO esprime sullo schema di parere una valutazione positiva.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Paola BOLDRINI (*PD*), Paola BINETTI (*FI-BP*), ENDRIZZI (*M5S*), Maria Cristina CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) e ZAFFINI (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione della Commissione è avvenuta all'unanimità.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta del relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) di rinviare il seguito dell'esame, tenuto conto dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 17,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC*. LXXXVI, n. 2

La 12a Commissione,
esaminata, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019;
visto, in particolare, il capitolo XIII, che enumera gli interventi programmati nel settore della tutela della salute, segnatamente in tema di: prevenzione e programmazione sanitaria; sicurezza alimentare; sanità animale e farmaci veterinari; uso degli animali ai fini di ricerca; farmaci, dispositivi medici, diagnostici in vitro; sanità elettronica; ricerca sanitaria;
esprime, sui profili di propria competenza, parere favorevole,
con la seguente osservazione:
poiché, in materia di uso degli animali ai fini scientifici, è stata contestata all'Italia la non completa conformità del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ai dettami della direttiva 2010/63/UE, si valuti l'opportunità di adottare iniziative per recepire *in toto* la predetta direttiva, così da: a) evitare sanzioni all'esito della procedura di infrazione n. 2016/2013, già da tempo avviata; b) promuovere la ricerca alternativa e implementare le misure alternative alla sperimentazione sugli animali, nel rispetto della normativa europea e in una prospettiva di equilibrio tra le esigenze della ricerca scientifica e quelle della protezione degli animali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 897

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 897 ("disegno di legge", di seguito);
considerato che il disegno di legge mira a prevenire e contrastare, tra l'altro, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;
viste in particolare, in relazione alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali riguardate dal disegno di legge, le disposizioni in merito alla formazione del personale (articolo 2 del disegno di legge), alle modalità di visita (articolo 3 del disegno di legge) e alla videosorveglianza (articolo 4 del disegno di legge);
formula, per quanto di competenza, anche alla luce del testo unificato adottato dalla Commissione di merito, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
1) nell'ambito della delega in materia di formazione del personale, per quanto rileva in ambito sanitario, appare opportuno richiamare al rispetto dei principi previsti dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
2) sembra opportuno configurare come obbligatoria - anziché come meramente facoltativa - l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, posto che essa è cruciale per prevenire e contrastare le condotte di maltrattamento o di abuso nei confronti delle persone fragili ospitate all'interno delle strutture;
3) appare opportuno prevedere, in aggiunta alle misure recate dal disegno di legge, un piano straordinario di ispezioni finalizzato a garantire, tra l'altro, il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali. Il piano anzidetto dovrebbe peraltro essere accompagnato dall'individuazione di risorse aggiuntive, idonee a garantire l'effettività e la sostenibilità delle attività ispettive straordinarie.

1.3.2.1.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 65 (pom.) del 21/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 21 MARZO 2019
65ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sin qui svolto, ricorda che il parere dovrà essere reso entro il prossimo mercoledì 27 marzo.

Il senatore DI MARZIO (*M5S*), intervenendo in discussione generale, rileva che il provvedimento in esame non attua completamente la disciplina di delega ed esprime l'avviso che, in proposito, occorrerebbe svolgere un approfondimento. Pertanto, auspica che l'esame non si concluda nella giornata odierna.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale. Quindi, alla luce dell'intervento svolto dal senatore Di Marzio, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata alle ore 11 del prossimo martedì 26 marzo.

Dopo un intervento incidentale della senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) (che invita a considerare la probabile convocazione, nello spazio mattutino individuato dal Presidente, anche delle Commissioni speciali), la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana che verrà convocata nella giornata di martedì 26 marzo, orientativamente alle ore 10,30.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'AFFARE RELATIVO ALL'USO DEL MEDICINALE TRIPTORELINA

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla Commissione l'affare relativo all'uso del medicinale triptorelina, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento (Atto n. 207).
Informa inoltre che, in relazione al suddetto affare assegnato, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, ha già definito un programma di audizioni.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto in esito all'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i lavori della prossima settimana, nella mattinata di martedì prossimo, 26 marzo, saranno dedicati in via prioritaria all'esame, in sede consultiva, del provvedimento sul reddito di cittadinanza e le pensioni (disegno di legge n. 1018-B), che tornerà a breve dalla Camera per la terza lettura del Senato. Fa presente, al riguardo, che il provvedimento in questione figura nel calendario dell'Assemblea a partire dal pomeriggio di martedì 26 marzo.
Soggiunge che, sempre nella mattina di martedì 26 marzo, proseguirà l'esame dell'Atto del Governo n. 72.
Avverte che, nel corso della prossima settimana, potrà svolgersi anche l'audizione informale di un esperto del Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con la quale si concluderà il ciclo di audizioni informative sul disegno di legge n. 867.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE informa che sarà posta quanto prima all'ordine del giorno una proposta di indagine conoscitiva sull'impatto in ambito sanitario del numero unico d'emergenza 112, a prima firma della senatrice Stabile e sottoscritta anche diversi altri membri della Commissione. Precisa, al riguardo, che in sede di Ufficio di Presidenza, col consenso unanime di tutti i rappresentanti dei Gruppi e della stessa proponente, pur in presenza del numero di firme previsto dall'articolo 48-*bis* del Regolamento, si è deciso di portare la suddetta proposta all'esame della Commissione solo dopo un'ulteriore fase di approfondimento, funzionale a un'eventuale integrazione del contenuto e delle finalità della procedura informativa.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*), sul numero unico d'emergenza, e più in generale sul sistema di

emergenza-urgenza, ravvisa l'opportunità di completare, anzitutto, l'istruttoria informale avviata all'inizio della legislatura, acquisendo le necessarie informazioni dal Ministero della salute.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 867 (sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie), è pervenuta documentazione da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.13. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 79 (ant.) del 28/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79
GIOVEDÌ 28 MARZO 2019

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 867 (SICUREZZA ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE)

VIDEO

1.3.2.1.14. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 72 (pom.) del 10/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 15,45

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sin qui svolto, dichiara aperta la discussione generale, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 del prossimo venerdì 19 aprile.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) premette che, malgrado l'articolato sia composto da soli tre articoli, la materia trattata dal provvedimento in esame è estremamente complessa.
Osserva che, come emerso dalle audizioni, le informazioni sui fenomeni di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie sono già ampiamente disponibili, pertanto compito dell'Osservatorio istituito dall'articolo 1 sarà quello di raccoglierle e metterle a sistema. Ritiene peraltro che la composizione del predetto organismo dovrà essere integrata, in conformità alle

indicazioni scaturite dall'istruttoria, così da assicurare la presenza in seno ad esso di una pluralità di punti di vista.

Riguardo alla parte penalistica del disegno di legge, ravvisa l'opportunità di prevedere il necessario coinvolgimento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nelle iniziative giudiziarie a tutela dei professionisti aggrediti.

Al contempo, stima opportuno investire di più sulla formazione degli operatori, allo scopo di prepararli ad affrontare le criticità relazionali con i pazienti.

Rileva inoltre che, in riferimento agli esercenti le professioni sanitarie, ed in particolare per gli addetti al servizio di cosiddetta guardia medica, occorrerebbero documenti di valutazione dei rischi specifici e maggiormente accurati.

Si sofferma infine, in termini critici, sull'articolo 3, evidenziando che gli interventi ad invarianza di spesa stanno diventando una costante di questa legislatura, mentre occorrerebbe destinare al settore sanitario congrue risorse aggiuntive.

Il PRESIDENTE trova condivisibile il proposito manifestato dalla senatrice Boldrini di integrare la composizione dell'Osservatorio, dando spazio in seno ad esso anche a rappresentanti di associazioni di cittadini ed utenti.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*), nel plaudire all'iniziativa legislativa adottata dal Governo, segnala l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal provvedimento in esame agli esercenti le professioni socio-sanitarie, considerato anche il ruolo cruciale da essi svolto nell'erogazione dei servizi.

Quanto alla clausola di invarianza finanziaria, reputa che quest'ultima sia pienamente compatibile con un intervento, quale quello posto in essere dal Governo, che mira alla razionalizzazione: in particolare, ad avviso dell'oratrice, occorre considerare che il provvedimento in esame ambisce alla creazione di una rete informativa, per garantire il supporto alle valutazioni dei decisori e limitare i fenomeni distorsivi che incidono sulla serenità del lavoro degli operatori.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) trova lecito domandarsi quale sia l'importanza che il Governo annette ai professionisti sanitari, dal momento che un disegno di legge sulla carta importante, come quello in esame, presenta l'ormai consueta clausola di invarianza finanziaria.

Reputa che sarebbe invece necessario rinforzare tutte le misure concernenti la sicurezza, anche prevedendo un collocamento delle postazioni di lavoro tale da scongiurare il rischio di isolamento degli operatori.

Auspica che non si pervenga all'approvazione di una legge manifesto, di fatto inapplicabile e foriera soltanto di una sensazione effimera di accresciuta sicurezza: in tale prospettiva, a suo parere, occorrerà approvare emendamenti sostanziali e probabilmente non privi di oneri finanziari.

Con il consenso della Commissione, la senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) integra l'intervento già svolto, richiamando l'attenzione sulla necessità di uno sforzo legislativo per assicurare specificità e incisività all'azione dell'Osservatorio, rendendo quest'ultima funzionale al superamento delle carenze emerse nel corso dell'istruttoria.

Ribadisce che, prima di invocare nuove o maggiori risorse per il comparto sanitario, occorre assicurare l'efficiente e appropriato utilizzo di quelle già disponibili.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*), pur condividendo l'istituzione dell'Osservatorio, paventa che l'iniziativa legislativa in esame rappresenti più un'iniziativa propagandistica che non un intervento realmente risolutivo. Precisa che la sua preoccupazione deriva dalla mancata previsione di risorse aggiuntive e dall'assenza di forme di raccordo tra l'Osservatorio e i servizi sanitari territoriali. Fa notare che, per prevenire i fenomeni di violenza all'interno delle strutture, è necessario sbloccare le procedure concorsuali per potenziare gli organici degli ospedali, nonché rafforzare il ruolo dei medici

di medicina generale, allo scopo di evitare accessi non necessari ai Pronto Soccorso.

Il PRESIDENTE rileva che dal dibattito sono emersi con chiarezza i punti del disegno di legge meritevoli di un supplemento di riflessione e domanda se vi siano ulteriori richieste di intervento in discussione generale, riservandosi in caso contrario di dichiarare conclusa tale fase procedurale.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) chiede di non chiudere nella giornata odierna la discussione generale.

La Commissione conviene quindi con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sinora svolto, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) segnala di aver presentato un disegno di legge in materia di epilessia, che auspica possa essere in tempi brevi deferito alla Commissione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della comunicazione, si riserva di verificare lo stato di avanzamento dell'assegnazione.

In assenza di richieste di intervento, il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella mattinata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull'affare assegnato relativo all'uso del medicinale triptorelina (Atto n. 207), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.15. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 73 (ant.) dell'11/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Soggiunge che, relativamente alla parte di seduta che sarà dedicata allo svolgimento di interrogazioni, è stata altresì autorizzata la trasmissione in diretta audiovisiva sui canali *web* del Senato.

Non essendovi obiezioni, le suddette forme di pubblicità sono quindi adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

Il sottosegretario COLETTO risponde all'interrogazione n. 3-00562 della senatrice Bini, sulla carenza di alcuni medicinali.
In via preliminare, reputa opportuno precisare che per "carente" si intende un medicinale non reperibile sull'intero territorio nazionale, in quanto il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio non è in grado di assicurarne, temporaneamente, una fornitura appropriata e continua.
Sottolinea che la carenza sul mercato di un farmaco può essere determinata da diversi fattori, tra i quali, a titolo di esempio, l'irreperibilità del principio attivo, le problematiche legate alla produzione, i provvedimenti a carattere regolatorio, l'imprevisto incremento delle richieste di un determinato medicinale, le emergenze sanitarie nei paesi di produzione.
Precisa che l'indisponibilità temporanea sul mercato nazionale di medicinali indispensabili per la cura di determinate patologie viene comunque costantemente monitorata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, sulla base di una procedura *ad hoc*.

In merito ai medicinali indicatinell'interrogazione parlamentare, fa presente, relativamente al prodotto "Rytmonorm", che occorre innanzitutto considerarne le diverse forme farmaceutiche ed i dosaggi rispetto ai quali si è verificato lo stato di carenza.
Più in particolare, in relazione alle differenti confezioni di "Rytmonorm" che hanno ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio, riporta le seguenti precisazioni, fornite dall'AIFA.
In relazione alla Confezione da 70mg/20ml - soluzione iniettabile per uso endovenoso, 5 fiale da 20ml -,essa risulta carente esclusivamente sul canale ospedaliero, a causa di problemi produttivi, e la carenza, come comunicato dal titolare dell'AIC, dovrebbe terminare il 31 maggio 2019.
Con riferimento alla confezione da 325mg - capsule rigide a rilascio prolungato, 28 capsule -,essa risulta carente esclusivamente sul canale "retail" (vendita al dettaglio),sempre a causa di problemi produttivi. In questo caso, tuttavia, la carenza dovrebbe terminare il 30 giugno 2019.
In relazione, ancora, alla confezioneda 425mg - capsule rigide a rilascio prolungato, 28 capsule - le forniture risultano discontinue a causa di problemi produttivi e la problematica dovrebbe terminare il 30 giugno 2019.
Per quanto riguarda, invece, la specialità medicinale "Sinemet", il Sottosegretario rammenta che essa è autorizzata in Italia in 4 confezioni, delle quali solo due, quelle contenenti compresse divisibili, risultano attualmente carenti sul mercato a causa di problemi produttivi.
Informa che l'AIFA ha assicurato che, grazie alle specifiche procedure previste dalle norme vigenti, la situazione relativa alla disponibilità dei medicinali è costantemente monitorata.
Soggiunge che, proprio al fine di tutelare la salute dei pazienti e i loro diritti di accesso alle cure, l'AIFA ha rilasciato, per entrambi i medicinali, alle strutture sanitarie che ne fanno richiesta - secondo una procedura particolarmente semplificata - l'autorizzazione all'importazione per analogo medicinale commercializzato all'estero.
Fa infine presente che è intendimento del Ministero della salute di introdurre una norma che rafforzi le misure preventive per evitare la carenza di farmaci, introducendo una sanzione da applicare nel caso in cui non siano rispettate le norme sull'allerta.

La senatrice BINI (*PD*) si dichiara non soddisfatta, rilevando che, nel merito, non è stata data risposta alle questioni poste. Ritiene necessario un impegno più concreto da parte del Ministero della salute per assicurare la fruizione dei medicinali che allo stato non sono agevolmente reperibili, come il Sinemet, necessario per la terapia del morbo di Parkinson.

Il sottosegretario COLETTO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-00687 della senatrice Binetti, relativa alla cura per l'orticaria cronica spontanea.
Premette che, attraverso l'AIFA, il Ministero della salute segue con particolare attenzione le modalità di trattamento dei pazienti affetti da orticaria cronica spontanea (CSU), dei quali sono ben note le difficili condizioni di vita.
Secondo quanto risulta al Ministero, l'AIFA in questo momento sta attentamente valutando, per il tramite delle proprie Commissioni consultive, l'opportunità di definire la procedura di revisione del Piano Terapeutico attualmente in vigore ai fini dell'utilizzo dei medicinali a base del principio attivo "Omalizumab" nel trattamento dell'orticaria cronica spontanea (CSU), a seguito dei nuovi studi scientifici pubblicati.
A tal riguardo, il Sottosegretario informa che proprio nella scorsa settimana si è tenuta una specifica seduta della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell'AIFA che ha disposto di dover approfondire la valutazione in atto sulla base di un ulteriore esame delle evidenze prodotte a supporto dell'estensione dello schema di trattamento.
Nell'assicurare, dunque, che le valutazioni in parola avverranno secondo il necessario rigore scientifico, si riserva di comunicare alla Commissione gli esiti degli ulteriori approfondimenti in corso.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) osserva che la risposta fornita dal Sottosegretario è meramente interlocutoria. Si dichiara, pertanto, in attesa di ottenere un riscontro esaustivo, solo parzialmente

soddisfatta. Con l'occasione, richiama l'attenzione sulle esigenze e sui problemi delle persone affette da orticaria cronica spontanea, malattia di cui sottolinea i caratteri di severità in termini di impatto sulla qualità della vita dei pazienti.

Il PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Coletto, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) ricorda che nel corso delle audizioni è emersa l'urgenza di affrontare concretamente i problemi di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. Dichiara pertanto di trovare condivisibile l'istituzione dell'Osservatorio - la cui composizione auspica peraltro integrata con rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni sindacali delle professioni interessate -, ma ritiene necessario prevedere anche misure concrete per la messa in sicurezza degli operatori.

In primo luogo, ravvisa l'opportunità di investire sulla formazione, per fare sì che chi opera all'interno delle strutture sanitarie sia in grado di riconoscere e prevenire le situazioni di potenziale rischio, nonché di agire avendo piena contezza dell'organizzazione interna del lavoro.

Inoltre, rileva che occorrerebbe prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati commessi contro gli esercenti le professioni sanitarie, unitamente a forme di supporto e di affiancamento delle vittime da parte dei dirigenti delle strutture in cui esse operano.

Soggiunge che gioverebbe aumentare i posti fissi di Polizia presso gli ospedali, prevedere un'ubicazione più accorta dei locali adibiti al servizio di guardia medica, per evitare il rischio di isolamento, e dotare le strutture di impianti di videosorveglianza e di linee telefoniche dedicate per contattare, in caso di urgenza, le forze dell'ordine.

Il PRESIDENTE(*M5S*) sottolinea che il disegno di legge in esame è volto a tutelare la serenità dei medici e dei paramedici nello svolgimento del proprio lavoro. Invita a considerare che il senso di insicurezza genera anche costi notevoli, in termini di medicina difensiva, e pertanto tra gli effetti dell'iniziativa legislativa adottata dal Governo potrà esservi anche una diminuzione delle prestazioni inappropriate e quindi delle spese evitabili.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) rileva incidentalmente che la condivisibile considerazione appena svolta dal Presidente evoca la più generale esigenza di riqualificazione della spesa sanitaria.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, accedendo ad una richiesta avanzata dalla senatrice BINETTI (*FI-BP*), propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 29 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

La seduta termina alle ore 12,10.

1.3.2.1.16. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 76 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE
(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'*iter* sinora svolto, informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia (non ostativo con condizioni sul testo e non ostativo con osservazioni sugli emendamenti). Soggiunge, riguardo agli altri pareri obbligatori, che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le Questioni regionali.

Prende atto la Commissione.

Considerato che la senatrice Rizzotti - prima firmataria del ddl 189 - ha comunicato l'impossibilità di partecipare ai lavori odierni, il Presidente propone di rinviare alla seduta di domani il seguito della

discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di rinviare il seguito della discussione congiunta, lasciando aperta la discussione generale.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) e propone di rinviare alla giornata di domani lo svolgimento della fase di illustrazione e discussione degli stessi, previa effettuazione degli eventuali interventi di replica.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il provvedimento in titolo.
Al termine dell'esposizione, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(485) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(672) ***VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter finora svolto, comunica che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 299, già adottato quale testo base.
Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia alle repliche, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 15,15.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, che avverrà con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.2.

Il sottosegretario BARTOLAZZI fa rilevare che nell'ambito della definizione di sindrome fibromialgica, recata dall'emendamento 1.2, appare improprio l'utilizzo del termine "articolazione" per indicare la sede della sintomatologia.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 è dato per illustrato, così come l'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra l'emendamento 5.1.

Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dato per illustrato, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra l'emendamento 6.2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.2.

Dopo che l'unico emendamento all'articolo 9 è stato dato per illustrato, in assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MAUTONE (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo.
Il provvedimento concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033).
Lo schema di decreto - predisposto in base alla procedura di riparto di cui al citato comma 98, che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza - concerne il riparto, tra le Amministrazioni centrali dello Stato, dell'intera dotazione suddetta, al netto di una quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.
In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Ministero della salute sono pari complessivamente a 900 milioni di euro, di cui 54 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020, 72 milioni per il 2021, 66 milioni per il 2022, 50 milioni per il 2023, 52 milioni per il 2024, 54 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 55 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 60 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 66 milioni per il 2031 e 65 milioni per ciascuno degli anni 2032 e 2033.
L'articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell'ambito degli stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie.
Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia).
I commi 5 e 6 individuano - in attuazione del citato comma 98 - i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il PRESIDENTE avverte che il parere - sotto forma di osservazioni alla Commissione bilancio - dovrà essere reso entro il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede redigente, dei disegni di legge: nn. 391 (Boldrini e altri), 656 (Marin e altri) e 921 (Bini), in materia di TSO e tutela della salute mentale; n. 638 (Castellone e altri), in materia di dirigenza sanitaria.

Prende atto la Commissione.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) sollecita l'avvio dell'*iter* del disegno di legge n. 1106 a propria prima firma, recante "Istituzione di contratti di formazione Teaching Hospital per le specializzazioni mediche". Chiede inoltre lumi sui lavori della prossima settimana.

Il PRESIDENTE fa rilevare che il disegno di legge n. 1106 è deferito alle Commissioni riunite 7a e 12a, convocate nella giornata di domani per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul doping: in quella sede l'istanza avanzata dalla senatrice Cantù potrà essere riproposta e presa in considerazione. Quanto ai lavori della prossima settimana, nella quale sono previste sedute dell'Assemblea, informa che la Commissione potrà essere convocata per il seguito e la conclusione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 81.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

"a) *al primo periodo, dopo le parole* «le professioni sanitarie», *aggiungere le seguenti*: «e socio-sanitarie»;

b) *alla lettera a), dopo le parole* «le professioni sanitarie», *aggiungere le seguenti*: «e socio-sanitarie».

Conseguentemente, nella Rubrica dell'articolo, dopo le parole: "le professioni sanitarie", *aggiungere le seguenti*: "e socio-sanitarie".

1.1

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «Col medesimo decreto si provvede a definire la durata e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza», *inserire le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale,».

1.2

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prevedendo la presenza» *aggiungere le seguenti:* «delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

1.3

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanti delle regioni,», *aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», *con le seguenti:* «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.4

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanti delle regioni» *inserire le seguenti:* «, di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per le finalità di cui ai commi 2 e 3,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.5

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle regioni,», *aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 3, di rappresentanti».

1.6

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti:* «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».

1.7

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti: «degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle Associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali,».*

1.8

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «, del Forum nazionale dei CUG, dell'INAIL, di Cittadinanza attiva,».

1.9

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo le parole: «delle politiche sociali» *inserire le seguenti:* «e del Forum nazionale dei CUG».

1.10

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle politiche sociali,» *aggiungere le seguenti:* «degli ordini professionali, delle associazioni di categoria,».

1.11

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».

1.12

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* promuovere attività rivolte agli operatori, di informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza dell'attività di cura e tutela della salute;

b-ter) promuovere attività di valutazione del rischio, di monitoraggio dei dati relativi a strutture e presidi sanitari considerati in condizioni di maggiore criticità, di sorveglianza sulla sicurezza degli operatori sanitari, nonché di armonizzazione delle metodiche da adottare;

b-quater) garantire e monitorare la costituzione, nelle ASL, nelle Aziende Ospedaliere e in ogni altro contesto sanitario per il quale ne sia prevista la costituzione, dei Comitati unici di garanzia e del loro corretto funzionamento».

1.13

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* promuovere corsi di formazione per la prevenzione e la gestione degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.14

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* promuovere la diffusione delle buone prassi».

1.15

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* promuovere studi riguardo la regolamentazione dell'uso dei *social network* nei luoghi di lavoro degli esercenti le professioni sanitarie per favorire l'adozione di azioni finalizzate a evitare che gli stessi possano essere oggetto di ricatto».

1.16

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) valutare e determinare i casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni».

1.17

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere le seguenti:*

«*c-bis)* promuovere idonei corsi di formazioni per gli esercenti professioni sanitarie in materia di autodifesa, sicurezza, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio;

c-ter) pianificare l'installazione presso tutte le strutture ed i presidi sanitari idonei sistemi di videosorveglianza, collegati con le centrali operative delle forze dell'ordine;

c-quater) istituire centri di ascolto e di supporto psicologico dedicati alle persone vittime di violenza, finalizzati al completo superamento del trauma della violenza subita ed al pieno recupero della capacità tecnica e professionale».

1.18

Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Osservatorio, per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale del supporto delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.19

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 2, sostituire le parole: «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),», *con le seguenti:* «, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),».

1.20

Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 2, sostituire le parole: «con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)» *con le seguenti:* «avvalendosi dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

1.21

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Al comma 2, dopo la parola: «(Agenas)», *aggiungere le seguenti:* «e degli ordini professionali».

1.22

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.23

Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.24

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. È fatto obbligo alle aziende e agli Enti pubblici e del privato accreditato al SSN, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

2-*ter*. La conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.25

Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza Stato Regioni, di concerto con i Ministeri interessati, sentite le OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono autorizzate all'emanazione di linee guida per l'assunzione di iniziative per la riduzione del rischio clinico, l'umanizzazione delle cure, il benessere organizzativo delle strutture sanitarie del SSN pubbliche e private».

1.26

Boldrini, Collina, Bini

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. È fatto obbligo alle aziende e agli enti pubblici e privati accreditati al SSN, di costituirsi parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

1.0.1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Costituzione commissioni paritetiche)

1. Col medesimo decreto, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede alla costituzione di Commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende, di cui alla presente legge, allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza. In particolare tali commissioni dovranno prevedere:

a) alla predisposizione di un *team*, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) promuovere le azioni e atti necessari per diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza; incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) promuovere, unitamente agli attori interessati, specifici momenti formativi;

d) azioni per facilitare il coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per fornire un valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee;

f) valutare la necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di allarme nei luoghi nei quali il rischio è più elevato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dall'articolo 1-*bis*».

1.0.2

Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Ricollocazione dei presidi ambulatoriali di guardia medica)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto».

1.0.3

Rizzotti, Stabile, Binetti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

2. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 1, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica».

1.0.4

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Documento di valutazione dei rischi)

1. Nel documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le aziende sanitarie valutano i rischi di molestie, violenze e minacce nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché all'esterno degli stessi».

1.0.5

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)

1. Per le finalità di sicurezza di cui alla presente legge, il Ministero della salute promuove periodiche campagne di sensibilizzazione e di informazione sul valore sociale delle professioni sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie».

1.0.6

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Elezione domicilio)

1. In caso di querela di parte per i fatti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie, il lavoratore può eleggere domicilio presso l'indirizzo ove ha sede l'azienda».

1.0.7

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Costituzione di commissioni paritetiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituite commissioni paritetiche fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le aziende sanitarie allo scopo di individuare e implementare le azioni necessarie per la definizione di programmi antiviolenza.

2. Le Commissioni provvedono:

a) alla predisposizione di un gruppo, costituito da personale dedicato, addestrato a gestire situazioni critiche e alla mediazione dei conflitti;

b) alla promozione di azioni necessarie per incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi di violenza subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi;

c) alla formazione degli esercenti le professioni sanitarie;

d) alla promozione di azioni finalizzate al coordinamento con le Autorità di pubblica sicurezza per l'individuazione di strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei servizi sanitari;

e) alla valutazione della necessità di installare e mantenere regolarmente in funzione impianti di videosorveglianza e di allarme nei luoghi di lavoro in cui il rischio è più elevato».

1.0.8

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni)

1. Al primo comma dell'articolo 357 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i medici nell'esercizio delle loro funzioni"».

1.0.9

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Corsi di formazione delle Regioni)

1. Al fine di ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, di preparare gli esercenti le professioni sanitarie a fronteggiare situazioni di pericolo e di garantirne la sicurezza, le Regioni organizzano annualmente corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «11-*sexies*», *dopo le parole* "le professioni sanitarie", *aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".*

2.1

Siclari, Rizzotti, Stabile, Binetti

Al comma 1, dopo le parole: «nell'esercizio delle loro funzioni», *aggiungere le seguenti:* «ovvero dei pazienti sottoposti a cura o a visita».

2.0.1

Boldrini, Collina, Bini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Procedibilità d'ufficio)

1. Per i reati commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie si applica la procedibilità d'ufficio quando concorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui al numero 11-*septies* dell'articolo 61 del codice penale».

2.0.2

Castellone, Mautone, Di Marzio, Romagnoli, Sileri

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Modifiche in materia di procedibilità)

1. All'articolo 581 del codice penale, primo comma, dopo le parole: "a querela della persona offesa", sono inserite le seguenti: "salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*septies)*".

2. All'articolo 582 del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "previste negli articoli", sono inserite le seguenti: "61, numero 11-*septies)*,"».

Art.

TIT 1

Il Relatore

Dopo le parole: "le professioni sanitarie", aggiungere le seguenti: "e socio-sanitarie".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 299

Art. 1

1.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la parola: «fibromialgia» *con le seguenti:* «sindrome fibromialgica».

Conseguentemente, ovunque ricorra, negli articoli successivi e nelle relative rubriche, nonché nel titolo del ddl, sostituire la parola: «fibromialgia» *con le seguenti:* «sindrome fibromialgica».

1.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ai fini della presente legge s'intende per fibromialgia, o sindrome fibromialgica - FM - una sindrome di tipo reumatico, idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare, caratterizzata da dolore muscolare e che interessa anche i tessuti fibrosi. La fibromialgia può essere di tipo cronico, sistemico, con una sintomatologia che tende a migrare da una articolazione all'altra, e può comportare astenia, affaticabilità, insonnia o disturbi del sonno».

Art. 2

2.0.1

Rufa, Marin

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Certificazione attestante la fibromialgia)

1. La certificazione attestante la fibromialgia deve avvenire a seguito delle visite specialistiche del neurologo, dello psichiatra e del reumatologo.

2. Le visite specialistiche finalizzate alla certificazione della fibromialgia devono essere rinnovate ogni anno.

Art. 3

3.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «La fibromialgia» *inserire le seguenti:* «, se diagnosticata dai centri specialistici appositamente individuati dal Ministero della salute,».

3.2

Il Relatore

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la parola:* «decreto» *inserire le seguenti parole:* «, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «all'accesso al telelavoro per il paziente» *con le seguenti:* «ai fini del riconoscimento del criterio di priorità nell'accoglimento dell'eventuale richiesta di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile».

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dai soggetti riconosciuti secondo le norme vigenti come affetti da fibromialgia"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e norme per i lavoratori affetti da fibromialgia».

Art. 4

4.1

Binetti, Rizzotti

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».

Art. 5

5.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«c*)* le cure prestate».

5.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 4, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* lo sviluppo della sintomatologia fibromialgica».

Art. 6

6.1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire la rubrica con la seguente: «*(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro)*».

6.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» *inserire le seguenti:* «differenziati, alcuni dei quali destinati ai medici di Medicina generale, e».

Art. 8

8.1

Rufa, Marin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'accesso delle persone affette da fibromialgia al telelavoro avviene solo nei casi di malattia certificata e per un periodo non superiore ai sei mesi».

8.2

Binetti, Rizzotti, Stabile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Un'apposita Commissione, istituita di concerto tra il Ministero della salute e il Ministero del lavoro, rivaluta periodicamente condizioni e circostanze dei pazienti affetti da fibromialgia per rivedere e confermare annualmente i contratti di telelavoro in essere».

Art. 9

9.1

Binetti, Rizzotti, Stabile

Al comma 2, dopo le parole: «al medico di medicina generale» *inserire le seguenti:* «, opportunamente formato e costantemente informato,».

1.3.2.1.17. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 77 (ant.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SU UN RECENTE STUDIO IN MATERIA DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT *(HTA)*

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) richiama l'attenzione della Commissione sull'applicazione dell' *Health Technology Assessment* nel settore delle malattie rare, che ha recentemente formato oggetto di uno studio a cura del Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità), presentato nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya.

IN SEDE REDIGENTE

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che i testi degli emendamenti sono stati pubblicati (in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo scorso) e che si è già conclusa la discussione generale.

Preso atto della rinuncia allo svolgimento delle repliche, avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire dalle proposte di modifica dell'articolo 1.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.3.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.7.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 3, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice BINI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.1 e 4.0.1.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 4 sono date per illustrate, così come la proposta di modifica riferita al successivo articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 6.4.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 6.5.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 6 sono date per illustrate, così come l'emendamento concernente il titolo del disegno di legge.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che i testi degli emendamenti sono stati pubblicati (in allegato al resoconto della seduta di ieri) e che si è già conclusa la discussione generale.
Dà conto, inoltre, dei pareri su testo ed emendamenti della 1a e della 2a Commissione, nonché del parere, sul testo, della 11a Commissione.

Quindi, preso atto della rinuncia allo svolgimento delle repliche, avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire dalle proposte di modifica dell'articolo 1.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.0.3.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.12 e 1.0.2.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.23.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) illustra l'emendamento 2.0.2.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 2 sono date per illustrate, così come l'emendamento relativo al titolo del disegno di legge.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa.

Quindi, dichiarata aperta la discussione generale, prende atto che non vi sono richieste di intervento e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso della prossima settimana, in quanto il termine per l'espressione delle osservazioni scadrà il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, sui disegni di legge da ultimo inseriti all'ordine del giorno, sono stati designati quali relatori: per i provvedimenti in materia di TSO e salute mentale, i senatori Endrizzi e Rufa; per il provvedimento in materia di dirigenza sanitaria, la senatrice Cantù e il senatore Di Marzio. Soggiunge che l'*iter* dei predetti disegni di legge sarà avviato alla ripresa dei lavori delle Commissioni, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

1.3.2.1.18. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 86 (pom.) del 25/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
86ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA
(1354) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE(*M5S*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo.
Premette che il provvedimento in esame - approvato in prima lettura dalla Camera con modifiche ed integrazioni - reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi, intesi a sostenere la crescita economica e ad affrontare specifiche situazioni di crisi.
Ciò posto, illustra le disposizioni del decreto-legge in conversione attinenti a profili di competenza della Commissione.
Il comma 1 dell'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle regioni a statuto ordinario, con la finalità di accrescere le suddette facoltà per gli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale e le entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per le regioni meno virtuose, è previsto l'avvio di un percorso, fino al 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessino dal servizio. Le norme in oggetto concernono l'ente regione e non gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; tuttavia,

l'ampliamento delle facoltà di assunzione è inteso a consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni settori, tra cui l'edilizia sanitaria.
Il comma 1 del successivo articolo 33-*ter* reca novelle dirette all'attuazione di alcune previsioni dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica. In particolare, il capoverso 875-*quater* prevede l'assegnazione alla suddetta regione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, a valere sulle risorse nazionali ancora da ripartire destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico; riguardo al suddetto importo, una quota pari al 20 per cento è erogato a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma, mentre la restante quota è corrisposta a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. La novella prevede inoltre che lo schema del summenzionato accordo di programma sia presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.
Il comma 1-*novies* del successivo articolo 38 reca finanziamenti per il 2019 in favore di alcune strutture sanitarie, in termini parzialmente analoghi a quelli stabiliti per il 2017 e per il 2018.
Gli stanziamenti sono pari complessivamente a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.
In particolare, gli stanziamenti per il 2017 e per il 2018 concernevano: strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i *deficit* di carattere cognitivo e neurologico.
Il riparto delle risorse per il 2019 è demandato ad una determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
In proposito, considerato che il secondo periodo del comma 1-*novies* non richiama anche la lettera *b-*bis*)* della norma oggetto di novella, il relatore evidenzia che potrebbe essere opportuno chiarire se il riparto per il 2019 concerna anche le suddette strutture nel settore delle neuroscienze.
Riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 50, infine, segnala che esse (comma 1-*bis*, e comma 2, lettera *n)*) operano una rimodulazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In particolare, si riducono le risorse nella misura di 50 milioni di euro per il 2019, di 80 milioni per il 2020 e di 45 milioni per il 2021 e si incrementano le medesime risorse nella medesima misura di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni per il 2025.
In conclusione, considerati i tempi stretti a disposizione per l'esame e l'imminente scadenza del decreto-legge, propone fin da ora di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, parere favorevole.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se la rimodulazione operata dall'articolo 50 determini o meno un incremento dell'importo complessivo del finanziamento.

Il PRESIDENTE, relatore, precisa che la rimodulazione non modifica l'importo complessivo pluriennale delle risorse stanziate.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio del seguito dell'esame, allo scopo di approfondire le implicazioni del testo in esame, a partire dal tema affrontato dal senatore Rufa.

Il PRESIDENTE fa rilevare che, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea, occorre concludere l'esame in tempi molto rapidi.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, per svolgere l'auspicato approfondimento, sarebbe necessario rinviare quanto meno al pomeriggio di domani. D'altro canto, rileva che le posizioni politiche sono ben definite e che il relatore ha già manifestato un orientamento preciso, ragione per la quale reputa preferibile concludere l'esame entro il pomeriggio odierno.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo quanto si è potuto appurare, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato di rinviare alla seduta pomeridiana di domani l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Propone quindi di riprendere la trattazione nel pomeriggio odierno, dopo la conclusione dei lavori dell'Aula.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE
(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Rufa ha presentato gli emendamenti 1.200 e 1.0.100 (pubblicati in allegato).
Avverte che, in relazione agli emendamenti in questione, potranno essere presentate proposte subemendative entro le ore 15 di domani, mercoledì 26 giugno.
Fa infine rilevare che mancano ancora i prescritti pareri della Commissione bilancio, in difetto dei quali non è possibile procedere alle votazioni. A tal proposito, anche in riferimento a recenti esternazioni del Ministro della salute, formula l'auspicio che il Governo fornisca quanto prima gli approfondimenti istruttori richiesti dalla predetta Commissione, consentendo così la prosecuzione dell' *iter*.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE, riepilogato lo stato dell'*iter*, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Relatore.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) propone di formulare, per quanto di competenza della Commissione, una relazione non ostativa.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), pur annunciando il voto favorevole del proprio Gruppo, esprime il convincimento che l'Unione Europea non dedichi sufficiente attenzione ai fattori sociali che influenzano lo stato di salute della popolazione: a suo giudizio, la povertà merita attenzione, nella prospettiva della protezione della salute, al pari dell'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (tematica, quest'ultima, affrontata da una delle direttive oggetto di attuazione). Ritiene inoltre discutibile porre sullo stesso piano, nella regolamentazione delle professioni sanitarie, salute umana e salute degli animali, come sembra fare la direttiva (UE)2018/958 (anch'essa oggetto di recepimento).

La senatrice BOLDRINI (*PD*) dichiara che anche il proprio Gruppo - sebbene avrebbe preferito una relazione più articolata e corredata da osservazioni - esprimerà un voto favorevole.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando i contenuti, a suo giudizio particolarmente qualificanti, degli articoli 14, 15 e 19.

Il senatore Giuseppe PISANI (*M5S*) dichiara a sua volta voto favorevole, ritenendo che il provvedimento in esame effettui un importante adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa dell'Unione europea.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore di formulare una relazione non ostativa.

Il PRESIDENTE registra il consenso unanime della Commissione.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo.
Premette che il disegno di legge n. 1200, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei

deputati ed ora all'esame della Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il testo si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere; in relazione a queste fattispecie, si interviene sul codice di procedura penale, al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.
Ciò posto, si sofferma sugli articoli attinenti a profili di competenza della Commissione.
L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione stabilisce che, con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati (gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono posti a carico del condannato).
L'articolo 14, tra l'altro, modifica l'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, relativo alle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa dal reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: alle informazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio vengono aggiunte le informazioni sui servizi di assistenza alle vittime di reato.
L'articolo 17 apporta una modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), intervenendo sull'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. In virtù della modifica, al trattamento psicologico in questione potranno sottoporsi anche gli autori dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* c.p.); *stalking* (articolo 612-*bis* c.p.).

Il PRESIDENTE avverte che il provvedimento in esame è giunto in una fase avanzata dell'*iter* presso la 2a Commissione e figura già nel calendario dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, in conformità alla richiesta in tal senso della senatrice BOLDRINI (*PD*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) chiede quando la Commissione sarà chiamata ad esaminare, in sede plenaria, l'affare assegnato concernente l'uso del medicinale triptorelina e quale sarà, a termini di Regolamento, l'esito procedurale.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), riallacciandosi all'intervento del precedente oratore, domanda se vi sarà la possibilità di presentare un documento conclusivo da parte dei Gruppi di opposizione.

Il PRESIDENTE fa presente che - svolte le residue audizioni informative in sede di Ufficio di Presidenza - inizierà la trattazione dell'affare in sede plenaria. Soggiunge che, a conclusione dell'esame, potranno essere votate proposte di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che il Ministro della salute ha, con lettera in data 14 giugno, manifestato la sua disponibilità a essere audita dalle Commissioni congiunte 12a del Senato e XII della Camera, per dare conto dell'attività del Ministero della salute in questa prima parte della legislatura. Soggiunge che sarà sua cura individuare una data, d'intesa con il Ministro della salute e con la Presidente della XII Commissione, ai fini dello svolgimento dell'audizione in tempi ravvicinati.

Dispone, quindi, la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore 17,30 - o comunque al termine della seduta odierna dell'Assemblea - con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1354.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 17,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, in precedenza sospeso.

Il PRESIDENTE(*M5S*), relatore, ricorda di aver già proposto l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo, illustra lo schema di parere alternativo pubblicato in allegato.

La senatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata del Relatore.

Lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Boldrini è conseguentemente dichiarato precluso.

La seduta termina alle ore 17,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Paola BOLDRINI, COLLINA e Caterina BINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1354

La 12a Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 34 del governo, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

premesso che:

il provvedimento in esame, finalmente giunto all'esame del Senato dopo un lungo *iter* tortuoso e difficile presso la Camera dei deputati, "prigioniero" delle divisioni e della incapacità della maggioranza di risolvere i problemi, è diventato un decreto *omnibus* con più di cento articoli;

nonostante il titolo altisonante, questo provvedimento si caratterizza per l'assoluta mancanza di misure finalizzate alla crescita e di una visione del Paese;

a conferma che di tutto si tratta fuorché di un provvedimento che favorisce la crescita, nella stessa relazione tecnica che accompagna il decreto-legge, si afferma che la spinta aggiuntiva all'economia derivante dal decreto è pari allo 0,1 (!) per cento del PIL per l'anno 2019 e allo 0,3 per l'anno 2020;

in assenza di un quadro macro-economico e finanziario stabile, di riforme strutturali, per la produttività e l'occupazione, di un uso efficace delle scarse, risorse di finanza pubblica, di misure di sostegno alle imprese, è davvero difficile e fuori luogo parlare di "crescita";

per le parti di competenza della Commissione:

l'articolo 50, comma 2, lettera n), prevede che a copertura degli oneri del provvedimento si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all'edilizia sanitaria, con contestuale aumento, nel periodo 2022-2025, di un incremento delle risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l'anno 2025;

questa norma è in palese contrasto con quanto stabilito dalla bozza del nuovo Patto per la salute del 27 maggio 2019;

il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, ha aggiunto una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale;

in proposito si ricorda che l'importo complessivo dell'accantonamento previsto dalla richiamata disposizione a legislazione vigente è di 32,5 milioni di euro, comprensivo di 11 milioni da ripartire a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale nel settore delle neuroscienze. Occorrerebbe pertanto chiarire se il riparto concerna anche le suddette strutture per le neuroscienze,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La 12a Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 944, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", per

quanto di propria competenza, formula relazione non ostativa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1

1.200

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri dell'interno", *sono inserite le seguenti*: ", della difesa, ".

1.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.

1.3.2.1.19. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 87 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
87ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE
(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

IL PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Informa che è stato presentato il sub emendamento 1.0.100/1 (pubblicato in allegato).
Dichiara quindi inammissibile il succitato sub emendamento, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento del relatore al quale è riferito.
Ciò posto, fa presente che mancano ancora i prescritti pareri della 5a Commissione, mentre è giunto il parere della 1a Commissione sui nuovi emendamenti (non ostativo). Pertanto, data la perdurante mancanza dei pareri della Commissione bilancio, dispone il rinvio del seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1250) ***Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale*** ,

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri.
(184) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale***
(302) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale***
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) illustra partitamente i disegni di legge oggetto di discussione congiunta.

La Commissione, quindi, dopo un dibattito incidentale nel quale intervengono le senatrici RIZZOTTI (*FI-BP*) e BOLDRINI (*PD*), conviene con la proposta del Presidente di rinviare la decisione in ordine all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(485) ***Isabella RAUTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(672) ***VESCOVI. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***

(899) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 2a, 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-*bis *del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(903) ***Caterina BINI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che sono state già svolte le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti.
Rilevata la mancanza dei prescritti pareri delle Commissioni 5a e per le Questioni regionali, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(116) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(1219) ***Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione generale e che non risultano a tutt'oggi iscritti a parlare.
Avverte, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 5ª, 14ª e per le Questioni regionali, mentre è pervenuto il parere sul testo della 1a Commissione (non ostativo, con condizioni e osservazione).

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), intervenendo incidentalmente, segnala che il testo base adottato dalla Commissione ha suscitato perplessità tra gli *stakeholder* del settore. Formula l'auspicio che nel prosieguo della trattazione si tenga conto di tale circostanza e si valorizzino i contenuti del disegno di legge congiunto a sua prima firma.

Il PRESIDENTE(*M5S*), relatore, dichiara che il testo base già adottato dalla Commissione potrà formare oggetto di opportune modifiche, anche di ampia portata, se del caso a mezzo di emendamenti a propria firma. Propone quindi di rinviare il seguito della trattazione, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo venerdì 5 luglio, lasciando aperta la discussione generale.
Quindi, in assenza di richieste di intervento, propone di rinviare il seguito della discussione, lasciando aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il senatore COLLINA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda di sapere se quello in discussione sia tra i disegni di legge che la maggioranza conta di trattare in via prioritaria.

Il PRESIDENTE ritiene che il disegno di legge n. 1201 sia tra i disegni di legge da licenziare nel più breve tempo possibile per l'Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Silvio Brusaferro a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 23)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE(*M5S*), relatore, illustra il *curriculum* del candidato, sottolineando come questi possieda doti di alta e riconosciuta professionalità in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto superiore di sanità.

Ciò posto, propone, di rinviare il seguito dell'esame, considerato che nella seduta di domani si svolgerà la programmata audizione del candidato.

Conviene la Commissione.

Rispondendo ad una richiesta di delucidazioni avanzata dalla senatrice BOLDRINI (*PD*), il PRESIDENTE comunica che la votazione del parere avrà luogo nella seduta già convocata per la giornata del prossimo giovedì 4 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Marin ha svolto l'illustrazione del testo e che il disegno di legge in esame è in una fase avanzata dell'*iter* presso la Commissione di merito e figura già nel calendario d'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), pur dichiarando del tutto condivisibili le finalità del provvedimento in esame, osserva che la clausola di invarianza finanziaria sottesa all'articolo 21 rischia di vanificare l'intento del legislatore.

Fa rilevare come l'implementazione del cosiddetto codice rosso presupponga risorse adeguate, in primo luogo per adeguare gli organici delle procure e per porre le denuncianti in una condizione di sicurezza, nelle more del procedimento penale.

Soggiunge che le stesse disposizioni relative alla formazione delle forze di Polizia, che trova d'importanza fondamentale, rischiano di restare sulla carta in assenza di stanziamenti specifici.

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame sia suscettibile di interventi migliorativi, anche per ciò che attiene all'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e alla previsione di provvidenze specifiche per i bambini che rimangono orfani a seguito della violenza di genere.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), dopo aver richiamato la Convenzione di Istanbul e le iniziative adottate nel corso della passata legislatura in tema di violenza di genere, segnala l'opportunità di porre mano ad una sorta di testo unico della legislazione che si è andata stratificando in materia.

Sottolinea l'importanza dei percorsi di recupero per gli autori di reati e paventa che in assenza di adeguati stanziamenti le previsioni in materia restino prive di implementazione.

Ritiene che andrebbe affrontato anche il problema della formazione dei magistrati con funzioni giudicanti, essendo in alcune occasioni state adottate delle pronunce aberranti proprio in materia di violenza di genere.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), in relazione al cosiddetto codice rosso, richiama l'attenzione sul fatto che le vittime dei reati in questione hanno spesso bisogno di tempo per riaversi dal trauma subito, ragione per la quale occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere una tempistica non troppo rigida per la deposizione susseguente alla querela.

Sottolinea le peculiari problematiche che scaturiscono dalla commissione del reato in danno della *partner*, specie per ciò che attiene alla condizione dei figli. Ritiene che, a tal proposito, occorrerebbe adottare misure specifiche.

Rileva la pericolosità delle condotte di violenza virtuale, poste in essere attraverso *chat* o strumenti similari, che talora preludono alle aggressioni fisiche e che pertanto vanno intercettate e represse per tempo.

In conclusione, nel ribadire l'importanza delle risorse finanziarie, osserva che ad essere problematiche in proposito non sono solo le clausole di invarianza ma anche le manovre con cui vengono stornati fondi in precedenza stanziati per specifiche esigenze, come sta ad esempio avvenendo - a suo modo di vedere - per il reddito di cittadinanza. Ritiene che occorrerebbe individuare degli accorgimenti legislativi per evitare tali distrazioni di risorse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Accedendo ad una richiesta delle senatrici CANTU' (*L-SP-PSd'Az*) e BOLDRINI (*PD*), il PRESIDENTE propone di proseguire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1

1.0.100/1

Boldrini, Bini, Collina

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I n caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, l e lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni e le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni".

1.3.2.1.20. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 90 (pom.) del 09/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che la 5a Commissione ha espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.
Dichiara improponibile per estraneità di materia l'emendamento 1.0.8, in quanto volto ad attribuire alla generalità dei medici, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
Soggiunge che l'emendamento 1.14 è proponibile a condizione che lo stesso sia riformulato, nel senso di circoscriverne la portata alla materia trattata dal disegno di legge, ossia la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Fa presente che i restanti emendamenti sono proponibili.
Ciò posto, dopo aver ricordato che le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti sono già state svolte, avverte che si passa ora alle votazioni.

Il RELATORE, raccomandata l'approvazione dei propri emendamenti 1.100, 1.200 e 1.0.100, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3 (a condizione che sia riformulato in un testo 2), 1.11 (a condizione che sia riformulato in un testo 2), 1.14 (a condizione che sia riformulato in un testo 2) e 1.21. Invita al ritiro dei restanti emendamenti, avvertendo che qualora si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.0.100 (a condizione che sia riformulato in un testo 2) del relatore. Quanto ai restanti emendamenti, esprime avviso conforme a quello del relatore.

Sono ritirati gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.10, 1.19, 1.20, 1.22 e 1.23.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.200.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti identici 1.1 e 1.2.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), in aderenza all'invito del Relatore e del Rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2 (pubblicato in allegato). Quest'ultimo, previa aggiunta di firma dei senatori BOLDRINI (*PD*), BINI (*PD*), COLLINA (*PD*), RIZZOTTI (*FI-BP*), BINETTI (*FI-BP*), SICLARI (*FI-BP*), STABILE (*FI-BP*) è posto ai voti e risulta approvato.

Sono dichiarati parzialmente assorbiti gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Posto ai voti nella parte non assorbita, è respinto l'emendamento 1.6.

Posto ai voti nella parte non assorbita, è approvato l'emendamento 1.7, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BINETTI (*FI-BP*).

La senatrice BOLDRINI (*PD*), intervenendo per dichiarazione di voto, insiste per l'approvazione dell'emendamento 1.8, volto a includere nell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza, tra gli altri, rappresentanti del Forum nazionale dei CUG e dell'INAIL.

Il sottosegretario COLETTO manifesta perplessità in ordine all'integrazione dell'Osservatorio con rappresentanti dei CUG e dell'INAIL, ribadendo il parere contrario già espresso.

Posto ai voti, l'emendamento 1.8 è respinto.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.9.

Previa riformulazione in testo 2 (pubblicato in allegato), viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.11.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.12 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*)) e 1.13.

Previa riformulazione in testo 2 (pubblicato in allegato), è posto ai voti e approvato l'emendamento 1.14.

In esito a separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 (previa

dichiarazione di voto favorevole della senatrice BINETTI (*FI-BP*)) e 1.18.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 1.21.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.24 (sottoscritto dai senatori COLLINA (*PD*) e BOLDRINI (*PD*)), 1.25 e 1.26.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

L'emendamento aggiuntivo 1.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti aggiuntivi 1.0.2 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*)), 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Previa riformulazione in testo 2 (pubblicato in allegato), è infine posto ai voti e approvato l'emendamento aggiuntivo 1.0.100.

Si passa alle votazioni concernenti l'articolo 2.

Il RELATORE, dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 2.100, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.2, manifestando sui restanti emendamenti all'articolo 2 avviso contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 e si associa, sui restanti emendamenti, all'avviso del Relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.100.

E' quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 2, come modificato.

Dopo interventi delle senatrici BOLDRINI (*PD*) e CASTELLONE (*M5S*), è posto ai voti e respinto l'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

Messo in votazione, è approvato l'emendamento aggiuntivo 2.0.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è infine posto ai voti e approvato l'emendamento Tit. 1 del Relatore.

Si procede alla votazione del mandato al Relatore.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, sottolineando che il provvedimento in discussione, molto atteso da tutti gli operatori del settore, non introduce misure concrete per alleviare la condizione di disagio e solitudine degli esercenti le professioni sanitarie ma si caratterizza per essere una legge manifesto.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) rileva che il disegno di legge che sta per essere licenziato dalla Commissione, presentato a suo tempo in pompa magna, non offre alcuna soluzione concreta ai problemi di sicurezza vissuti dagli operatori del settore sanitario e si muove nella prospettiva

dell'invarianza di spesa. Sottolinea in termini critici che sono stati respinti perfino emendamenti concernenti l'ubicazione dei servizi di guardia medica o relativi a campagne di sensibilizzazione. Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, è conferito mandato al relatore Rufa a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in discussione, nel testo formulato dalla Commissione, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale e all'effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE riepiloga l'*iter* svolto, rammentando che la Commissione è chiamata a esprimersi sul provvedimento in esame entro la giornata odierna.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), intervenendo nella discussione sul testo, osserva che l'articolo 4, in tema di commissioni mediche: introduce un *iter* molto difficoltoso per le famiglie; prevede una composizione delle commissioni non del tutto soddisfacente; mina la collegialità nella definizione del profilo di funzionamento, a detrimento della componente scolastica e senza valorizzare il contributo di coloro che conoscono la persona e il suo contesto; è irrealistico nella parte in cui stabilisce che si debba provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione.

Su richiesta del relatore Giuseppe PISANI (*M5S*), dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

Il RELATORE dà lettura dello schema di osservazioni - favorevoli, con rilievi - pubblicato in allegato.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) presenta uno schema di osservazioni alternativo a quello del Relatore (del pari pubblicato in allegato).

Il rappresentante del GOVERNO, in riferimento allo schema di osservazioni illustrato dal relatore, esprime una valutazione positiva.

In assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di osservazioni del Relatore.

Lo schema di osservazioni alternativo presentato dalla senatrice Boldrini è conseguentemente

dichiarato precluso.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE REDIGENTE

(638) *Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria*
(Discussione e rinvio)

Il relatore DI MARZIO (*M5S*) illustra il testo del disegno di legge in titolo.

La relatrice CANTU' (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi all'esposizione già effettuata, svolge alcune considerazioni prodromiche a interventi migliorativi del testo, che rimarca essere comunque inserito in un processo di revisione dell'intera *governance* del SSN.

La Commissione conviene, quindi, di svolgere un ciclo di audizioni informative e fissa il termine per la presentazione di proposte in materia alle ore 12 del prossimo venerdì 19 luglio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1383) *Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica*
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE(*M5S*), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo.
Il decreto-legge in esame, composto da un solo articolo oltre a quello sull'entrata in vigore, contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del Reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del medesimo decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).
A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Il successivo comma 2 è inteso a garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019 (rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero della salute, l'accantonamento è pari a 6.580.000 euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 6.300.000 euro concernenti il programma Indirizzo politico e 280.000 euro il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza).
Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.
Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al Reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state poste dal citato decreto-legge n. 4).
Le disposizioni ora abrogate consentivano, in primo luogo, l'adozione di variazioni compensative, al fine di allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa, tra il "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" ed il suddetto Fondo in materia pensionistica, qualora in sede di attuazione venissero accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale (articolo 1, comma 257, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). In deroga al suddetto criterio, la norma (anch'essa ora abrogata) di cui all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 disponeva una specifica destinazione degli eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, risultanti nell'ambito del monitoraggio finanziario relativo al Reddito di cittadinanza (ivi compresa la forma specifica della Pensione di cittadinanza) ed agli incentivi ad esso connessi (incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 4); tali eventuali economie - accertate quadrimestralmente tramite la procedura della conferenza di servizi - venivano destinate al suddetto "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", anche ai fini della destinazione delle risorse ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi - con conseguente riduzione dei limiti di spesa stabiliti per il Reddito di cittadinanza e gli incentivi connessi (limiti che comprendono anche gli oneri per l'istituto previgente del Reddito di inclusione) -.
Un'ulteriore norma ora abrogata (di cui al quarto periodo del citato articolo 1, comma 257, della legge n. 145) prevedeva, come disposizione di chiusura, la destinazione al fondo interessato delle economie non impiegate per le summenzionate variazioni compensative, fermo restando, per ciascun anno, il rispetto del limite di spesa complessivo derivante, per il medesimo anno, dalla somma delle dotazioni dei due fondi.
Il comma 5 del presente articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012,

n. 85. Esame e rinvio)

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra l'atto del Governo in titolo.
Premette che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto sulla base dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, il quale prevede che le eventuali modifiche agli allegati del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, siano stabilite con regolamenti governativi cosiddetti di delegificazione.
Il suddetto decreto legislativo n. 16 concerne il recepimento di alcune direttive europee recanti prescrizioni tecniche inerenti a: la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché, con riferimento alle fasi summenzionate e a quelle successive, la rintracciabilità e la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi; la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La relazione illustrativa che accompagna lo schema osserva che esso è inteso sia a risolvere il contenzioso instaurato in materia presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, per effetto del ricorso presentato dalla Commissione europea (C-481/18), sia ad aggiornare le prescrizioni tecniche in esame, con l'introduzione del riferimento alle donazioni (di cellule riproduttive) da parte di persone diverse dal *partner*, in relazione alla sopravvenuta liceità - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 9 aprile-10 giugno 2014 - della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Il summenzionato ricorso della Commissione europea contesta il mancato recepimento, nell'ordinamento interno, della direttiva della Commissione 2012/39/UE, del 26 novembre 2012, che ha recato alcune novelle agli allegati della direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006.
Ciò posto, passa a illustrare le singole disposizioni dello schema di regolamento.
La novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica l'ambito di applicazione dell'obbligo di svolgimento degli esami degli anticorpi HTLV-I, nel quadro della disciplina degli esami di laboratorio richiesti per i donatori di tessuti e cellule umani diversi dalle cellule riproduttive.
La norma interna vigente prevede che l'obbligo sussista per i donatori che vivano in aree ad alta incidenza del virus o ne siano originari o nei casi in cui i *partner* sessuali del donatore provengano da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari delle stesse. La novella sostituisce il riferimento all'alta incidenza con il termine "alta prevalenza". In merito a tale novella (che è conforme a quella operata dalla suddetta direttiva 2012/39/UE), la relazione illustrativa dello schema osserva che i dati scientifici fomiti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) e l'esperienza sul campo hanno dimostrato che è molto difficile, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, determinare che cosa sia un'area ad alta incidenza di HTLV-1. La relazione illustrativa ricorda altresì che, secondo la premessa della direttiva 2012/39/UE, il termine incidenza indica "la frequenza di insorgenza di nuovi casi di una malattia o condizione", mentre la prevalenza indica "la quota di una popolazione che è affetta da una determinata malattia in un dato momento".
La successiva lettera *b)* novella alcuni profili della disciplina relativa ai criteri di selezione ed agli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive (resta fermo che, per le donazioni del *partner*, le prescrizioni in esame non concernono i casi di impiego diretto, costituiti dalle procedure in base alle quali le cellule donate vengono utilizzate senza essere conservate).
Anche per le donazioni di cellule riproduttive, le novelle fanno riferimento, per l'obbligo di esame degli anticorpi HTLV-I, al termine "alta prevalenza", in sostituzione del riferimento all'alta incidenza (i casi in cui sussista l'obbligo sono identici a quelli summenzionati per le donazioni di altri tessuti e cellule).
Per le donazioni da soggetti diversi dal *partner*, ulteriori prescrizioni sono poste dai punti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 della sezione B, sezione introdotta dalla novella nell'allegato III del citato decreto legislativo n. 16, e successive modificazioni. Tali prescrizioni sono inserite in relazione alla suddetta liceità sopravvenuta della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e - come osserva la relazione illustrativa dello schema - sono conformi alle corrispondenti norme della direttiva 2006/17/CE.
In particolare, il punto 2.1 prevede che la selezione dei donatori avvenga sulla base dell'età,

dell'anamnesi sanitaria e medica, compiuta anche sulla base di un questionario e di un colloquio individuale con il medico responsabile della selezione o con personale sanitario, appositamente formato anche in materia di protezione dei dati personali, operante sotto la responsabilità del suddetto medico responsabile. Tale valutazione deve comprendere i fattori di rischio sanitario (ivi compresi quelli inerenti alle conseguenze psicologiche per il donatore) indicati al punto 2.1. Il trattamento dei dati personali è svolto secondo i princìpi stabiliti o richiamati nel medesimo punto 2.1. Il successivo punto 2.2 indica i test per i quali sia necessario, ai fini della donazione in oggetto, il risultato negativo. Il punto 2.4 prevede che, in determinate circostanze, sulla base delle valutazioni del medico, possano risultare necessari ulteriori esami, in base agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati.
Il punto 2.5 concerne il caso dei donatori autologhi.
Il punto 2.6 disciplina la visita di genetica ed i test da effettuare sul donatore ai fini dello *screening* di geni autosomici recessivi, risultati prevalenti nel contesto etnico del donatore in base a evidenze scientifiche internazionali, nonché ai fini di una valutazione del rischio di trasmissione di patologie ereditarie che risultino presenti nella famiglia del donatore. Si prevede, inoltre, un obbligo di comunicazione a carico del donatore, per i casi in cui, successivamente alla donazione, il medesimo venga a conoscenza di essere afflitto o portatore di malattie trasmissibili mediante fecondazione eterologa (sempre che sia ragionevole ipotizzare la presenza della malattia nel periodo precedente la donazione).
Il punto 2.7 dispone che alla coppia ricorrente alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo siano fornite informazioni dettagliate ed illustrati con chiarezza i rischi associati ad essa, nonché le misure adottate per attenuarli. In particolare, la coppia deve essere informata in merito agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, dei relativi test effettuati e del fatto che tali esami non possono garantire, in modo incontrovertibile, l'assenza di patologie per il nascituro. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, deve essere salvaguardata la riservatezza del donatore, in specie mediante l'adozione di un sistema di identificazione indiretta del medesimo.
La successiva lettera *c)* - oltre a porre una novella di coordinamento con quelle precedenti - ridefinisce i termini temporali per il prelievo dei campioni di sangue, con riferimento ai donatori di cellule riproduttive, distinguendo tra donazioni da parte del *partner* (ferma restando l'esclusione dei casi di impiego diretto) e le altre donazioni, e reca, per queste ultime, prescrizioni specifiche sulle modalità di analisi dei medesimi campioni. Le novelle corrispondono alle prescrizioni in merito della citata direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE.
L'articolo 2 dello schema reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione conviene, quindi, di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Il PRESIDENTE si riserva di comunicare il termine per la presentazione delle proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
considerato che lo schema di decreto opera una revisione della disciplina concernente l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,
con i seguenti rilievi:
1) considerato che la disciplina sostituisce con il profilo di funzionamento sia la diagnosi funzionale sia il profilo dinamico-funzionale, si rileva l'opportunità di bilanciare la componente pedagogico-educativa all'interno delle unità di valutazione multidisciplinare, inserendovi anche gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, i quali, per la loro competenza specifica e professionale, possono apportare un contributo determinante alla costruzione di un profilo di funzionamento effettivamente inclusivo;
2) compatibilmente con la disciplina di delega, si segnala l'esigenza di esplicitare che, tra gli studenti portatori di disabilità, sono compresi anche gli studenti con una malattia rara debitamente certificata, ancorché non comportante problemi di carattere psicomotorio: tale esplicitazione è funzionale ad assicurare agli studenti affetti da malattia rara, e alle famiglie di questi, la massima attenzione nella realizzazione del progetto formativo, con una adeguata flessibilità nei metodi e nelle richieste di tipo didattico;
3) per una inclusione efficace degli studenti con disabilità (nell'accezione ampia di cui al rilievo precedente), che assicuri ad essi la massima stabilità possibile, si segnala l'esigenza di potenziare - compatibilmente con la disciplina di delega - i Gruppi per l'inclusione territoriale, con particolare riferimento ai compiti ed all'attività di coordinamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, capoverso 6, dello schema ed all'integrazione dei Gruppi con i soggetti ivi menzionati, tra cui le aziende sanitarie locali, in base alla finalità generale di raccordare tra loro non solo la scuola e le famiglie, ma anche - ove necessario - il personale sanitario.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI Paola BOLDRINI, Caterina BINI e COLLINA
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

Premesso che:

le leggi del nostro Paese sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono tra le più evolute e moderne dell'Unione europea;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", ha cercato di dare una risposta concreta al tema dell'inclusione scolastica

degli studenti con disabilità, garantendo una scuola sempre più accogliente e inclusiva per gli alunni disabili, nel rispetto delle loro esigenze;

il suddetto decreto legislativo è volto a garantire una scuola sempre più accogliente per gli alunni con disabilità, rafforzando il ruolo delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione e coinvolgendo tutte le componenti del personale scolastico. Affinché gli insegnanti fossero sempre più preparati è stata rivista infatti la formazione iniziale dei docenti di sostegno dell'infanzia e della primaria, attraverso l'istituzione di un Corso di specializzazione *ad hoc*. I docenti, anche nella scuola secondaria, hanno, nel loro percorso di formazione iniziale, materie che riguardano le metodologie per l'inclusione ed è prevista una specifica formazione anche per il personale della scuola, Ata compresi;

si tratta di un provvedimento che ha messo al centro finalmente gli alunni con disabilità prevedendo il Progetto educativo individualizzato (PEI);

siamo consapevoli del fatto che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, per quanto rappresenti un punto di svolta nella normativa finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, sia suscettibile di alcune modifiche migliorative, la cui proposta è emersa nel corso di questi ultimi di anni che hanno visto l'attuazione delle norme in questione;

nonostante un quadro legislativo così evoluto e chiaro, il sostegno ai bambini e ai ragazzi con disabilità presenta alcuni problemi; uno di questi riguarda l'assegnazione di posti di sostegno affidati a personale "non specializzato", che non possiede alcuna formazione specifica per i fruitori finali del servizio e che contemporaneamente svilisce il ruolo e le finalità sociali e formative dei docenti di sostegno;

premesso inoltre che:

l'articolo 1, comma 1138, della legge di bilancio per il 2019 differisce (dal 1° gennaio 2019) al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste dal citato decreto legislativo, relative alla costituzione presso ogni ambito territoriale dei Gruppi territoriali di inclusione, alla sostituzione della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, alla redazione del Progetto individuale ed alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico;

nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione "Istruzione scolastica", programma "Istruzione del primo ciclo", la spesa per gli "Interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese del personale (docenti di sostegno)" è pari a 3.489 milioni di euro per l'anno 2019, a 3.078 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 2.457 milioni di euro per l'anno 2021;
queste cifre evidenziano in modo netto la riduzione della spesa per i docenti di sostegno rispetto alla precedente legge di bilancio (legge n. 205 del 2017), spesa pari, quanto al programma "Istruzione del primo ciclo", a 3.654 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.562 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3.308 milioni di euro per l'anno 2020;
rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2018, c'è stata una riduzione di ben 73 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro per l'anno 2020;
tale grave riduzione ha penalizzato gli oltre 245.500 alunni disabili, che incorrono quotidianamente in grandi difficoltà a causa della mancanza di personale specializzato a loro destinato, poiché, di fatto, si è tradotto nella impossibilità di assumere oltre 40.000 insegnanti specializzati;
considerato che:

il presente provvedimento, che si pone l'ambizioso obiettivo di ridisegnare il sistema dell'inclusione

scolastica degli studenti con disabilità non dà risposte né adeguate, né esaustive alle domande provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, rappresentando, di fatto, un'occasione persa per l'attuazione di una società "culturalmente inclusiva";

a riprova di una visione miope e fintamente propositiva, basti pensare che tutti gli interventi previsti dovrebbero essere "nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili", in palese dispregio di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016 per la quale "È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 4, contenente modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante le Commissioni mediche:

a) si rileva come con le modifiche proposte si chiede alle famiglie di effettuare tutta la procedura e di pervenire, in una fase successiva, alla richiesta di "accertamento dell'*handicap*" tramite l'INPS, introducendo un *iter* molto difficoltoso per le famiglie;

b) la composizione delle Commissioni mediche andrebbe rivista, in considerazione della peculiarità del delicato documento che le stesse devono predisporre: a tal fine dovrebbero essere costituite da persone che "conoscono" l'alunno per poterne delinearne in modo adeguato il "profilo di funzionamento". Inoltre, i due medici specialisti previsti dovrebbero essere preferibilmente specializzati in pediatria o in neuro psichiatria infantile;

c) così come descritto, il profilo di funzionamento non prevede che la componente scolastica partecipi "a pieno titolo" alla sua stesura, che non è più collegiale. Ciò comporta uno sbilanciamento a favore della componente medica, mentre la componente scolastica, pur essendo destinataria del profilo, non ne condivide le fasi preparatorie. Se l'intenzione del legislatore è quella di elaborare un documento che riprende le indicazioni dell'OMS in tema di "funzionamento", non è questo il modo per assolvere a tale compito. Il risultato sarà una sorta di ibrido, certamente non una "descrizione del funzionamento" come il classificatore ICF suggerisce. In un approccio bio-psico-sociale occorre prevede che, al di là di figure sanitarie, vi sia sempre anche un assistente sociale (e non in via alternativa), pena, come già detto, di un'unità di valutazione multidisciplinare molto sbilanciata sul versante sanitario;

d) non si tiene conto del fatto che il profilo di funzionamento, come indicato dal classificatore ICF, contiene la descrizione del "funzionamento" della persona, grazie al contributo di tutti coloro che "conoscono la persona e il suo contesto". Pertanto, non ci si può non chiedere come persone che "non conoscono" l'alunno possano intervenire per definirne il "profilo", con il rischio di una lettura distorta;

e) irrealistica è poi la previsione di poter provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo "con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente", senza che si tenga in alcun conto il fatto che il personale sanitario deve essere formato rispetto all'utilizzo congiunto del Classificatore ICF con ICD-11, così come dovrà essere formato il personale scolastico.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 867

Art. 1

1.3 (Testo 2)

Castellone, Di Marzio, Mautone, Romagnoli, Sileri, Boldrini, Bini, Collina, Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanti delle regioni,»*, aggiungere le seguenti:* «di un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per le finalità di cui ai commi 2 e 2-*bis*, di rappresentanti»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «, con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»*, con le seguenti:* «, con il supporto dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas),»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. L'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmette attraverso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) i dati di cui al comma 2 acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

1.11 (Testo 2)

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis)* monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo alla commissione di fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;».

1.14 (Testo 2)

Boldrini, Collina, Bini

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie».

1.0.100 (Testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Modifica all'articolo 583-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale aggiungere il seguente comma:

La stessa pena si applica in caso di lesioni personali cagionate a personale esercente la professione sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 867
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 36 (pom.)
7 maggio 2019
Sottocomm. pareri

N. 43 (pom.)
2 luglio 2019
Sottocomm. pareri

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 16 (pom.)
7 maggio 2019
Sottocomm. pareri

N. 22 (pom.)
2 luglio 2019
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 168 (pom.)
11 giugno 2019

N. 177 (ant.)
4 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 108 (pom.)
7 maggio 2019

N. 109 (ant.)
8 maggio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

8 maggio 2019
(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 36 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
36ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,35.

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1123) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1136) ***Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1137) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 3.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'assimilare, ai fini dell'esclusione dalla nomina a presidente o a componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico, i dipendenti in quiescenza che abbiano aderito alla misura sperimentale "Quota 100", ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego, presenta un irragionevole carattere discriminatorio;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:
- all'articolo 3, comma 2, si rileva la necessità, nell'ambito dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nonché di specificare la natura regolamentare del decreto medesimo;
- all'articolo 6, occorre riformulare il comma 1, al fine di ricondurre la competenza alla predisposizione dei corsi ivi previsti alla Commissione nazionale per la formazione continua che include la rappresentanza delle amministrazioni coinvolte.
Formula, inoltre, la seguente osservazione:
- all'articolo 3, comma 2, si invita, in coerenza con la legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18 e seguenti, a sostituire la previsione dell'accesso al telelavoro con un più ampio riferimento al lavoro

agile.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***

(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.16 parere non ostativo, a condizione che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie sia compresa, in luogo della determinazione dei casi in cui gli esercenti le professioni sanitarie debbano essere accompagnati dalle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni, la possibilità di formulare proposte in materia;
- sugli emendamenti 1.24 e 1.26 si ritiene opportuno, nel rispetto dell'articolo 24 della Costituzione, rendere facoltativa la costituzione di parte civile nei processi per fatti commessi in danno degli esercenti le professioni sanitarie, limitatamente ai soggetti privati accreditati al Servizio sanitario nazionale;
- sull'emendamento 1.0.9 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta ad attribuire alle Regioni il compito di organizzare corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 43 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
43ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1079) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1143) ***Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la necessità di indicare una data entro la quale l'accordo in sede di Conferenza unificata ivi previsto debba essere perfezionato.

La Sottocommissione conviene.

(1110) ***Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazione)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti condizioni:
- all'articolo 2, comma 3, è necessario, nel rispetto del principio di uguaglianza, stabilire una percentuale identica di invalidità minima riconosciuta a tutti i soggetti presi in cura, nonché, quanto al riferimento all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, citare anche il comma 4, che riguarda proprio la sopravvenuta inabilità dei lavoratori. In subordine, laddove il riconoscimento di una percentuale di invalidità maggiore alle persone già occupate sia finalizzato unicamente a evitare la perdita del posto di lavoro, si dovrebbe riformulare il testo specificando che, per tali soggetti, l'invalidità temporaneamente riconosciuta, anche se inferiore, è da considerarsi pari al 60 per cento ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge n. 68 del 1999;
- all'articolo 4, comma 2, con riferimento alla composizione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, occorre:
a) prevedere il numero di esperti indicati dal Ministero della salute;
b) prevedere chi presiede la Commissione;
c) precisare a chi compete l'indicazione dei professionisti operanti nei centri di riferimento regionali;
d) individuare l'autorità cui compete il potere di nomina dei componenti.
Formula, inoltre, la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 1, si segnala l'opportunità di precisare il rinvio alla "legislazione vigente", elencando le norme cui si fa riferimento e, in ogni caso, riformulando il testo in modo da chiarire il carattere mobile e non fisso del rinvio stesso.

La Sottocommissione conviene.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti 1.200, 1.0.100/1 e 1.0.100 riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni.)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 3, commi 3, 4 e 5, si invita a precisare se tali disposizioni si applichino anche con riferimento alle convenzioni di cui al comma 1, oltre che alle erogazioni e agli accordi.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
16ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11a Commissione:

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*** : parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

alla 12a Commissione:

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*** : parere non ostativo sul testo, parere non ostativo con osservazione sugli emendamenti 1.24 e 1.26 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 22 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12a Commissione:

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni*** : parere favorevole con osservazione sull'emendamento 1.0.100 nonché sul subemendamento 1.0.100/1.

(1201) ***Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;*** **b)** ***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) ***Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) ***Deputato RACCHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul***

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano" , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.
In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presìdi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a)*, posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.
In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguardo l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziate e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate esplichi i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera *a)*, chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera *b)*, laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-*bis*, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari***

di origine locale
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).
Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle***

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti presentati al testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo (sul quale è stata chiesta la relazione tecnica), l'emendamento 9.100 che sostituisce l'articolo 9 del disegno di legge, sulla copertura finanziaria, al fine di coordinarlo con l'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"). Occorre altresì valutare, sempre in relazione al parere che sarà reso sul testo del disegno di legge, il subemendamento 9.100/1 istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, con copertura sul Fondo interventi strutturali di politica economica (Fispe); peraltro, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse allocate sul Fispe medesimo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti della relatrice e sui restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente PESCO invita il Governo a produrre gli elementi informativi chiesti dalla Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, a partire dalla relazione tecnica sul testo, al fine di poter esprimere in tempi rapidi il parere alla Commissione di merito.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra poi la riformulazione di tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 5-*bis)*, identico al testo base, nella parte in cui fa riferimento allo sviluppo di vaccini in formulazione monocomponente. Osserva che occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, in tema di profilassi vaccinale, con particolare riguardo al comma 1, che promuove l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere, e alla nuova formulazione del comma 2, sui criteri di contrattazione del prezzo dei vaccini. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), dopo aver riepilogato i rilievi già formulati sul testo del disegno di legge e sulle proposte emendative, illustra gli ulteriori emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 1.200 che dispone la presenza, all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche di rappresentanti del Ministero della difesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100 e 1.0.100/1.

Il sottosegretario SANTANGELO fornisce i chiarimenti chiesti sul testo del disegno di legge, facendo presente che la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie verrà determinata da un apposito decreto ministeriale e che, comunque, la partecipazione all'Osservatorio non darà diritto ad alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
In merito, poi, alla struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio, osserva che essa è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico, confermando che l'attività di tale struttura sarà esercitata nell'ambito delle risorse umane e strumentali di tale ufficio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Con riguardo alle funzioni dell'Osservatorio, rileva come il provvedimento in esame faccia riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure concernenti l'attività dell'Osservatorio stesso, da svolgere con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Peraltro, la clausola d'invarianza della spesa è stata introdotta proprio tenendo conto delle risorse umane attualmente in forza al Ministero della salute e presso l'AGENAS, nonché del reclutamento di personale già programmato.
Conferma, poi, che l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio consisterà essenzialmente in attività di scrutinio dei dati materialmente forniti dall'AGENAS e che la suddetta Agenzia potrà svolgere l'attività concernente i dati materialmente da fornire ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) giudica incongruente l'espressione di un parere non ostativo su un disegno di legge che comporta nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, come l'Osservatorio sulla sicurezza e l'AGENAS, ancor più in considerazione del fatto che, in altre circostanze, la Commissione ha espresso valutazioni contrarie in merito a provvedimenti o emendamenti recanti semplici oneri di comunicazione.

Il sottosegretario SANTANGELO evidenzia come il disegno di legge sia provvisto di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale viene asseverata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur prendendo atto di tale precisazione, osserva come la

rassicurazione fornita non sia soddisfacente.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) condivide quanto espresso dal senatore Errani, giudicando non sostenibile la mera previsione di una clausola d'invarianza finanziaria, in presenza di un disegno di legge che, nel comportare lo svolgimento di nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, richiederebbe un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore MANCA (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori Errani e Pichetto Fratin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla mancanza di un approccio metodologico univoco nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative.
Altresì, osserva come continuino ad essere presentati disegni di legge assistiti da una semplice clausola d'invarianza finanziaria che risulta non sostenibile, con la conseguenza che l'assenza di copertura degrada tali provvedimenti ad una sorta di "legge manifesto".
In conclusione, sottolinea la necessità di monitorare e di affrontare tale dato problematico.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nel prescindere da considerazioni di merito, richiama due passaggi contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, in cui viene specificata sia l'individuazione della struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio sia il potenziamento della dotazione organica dell'AGENAS disposta dalla legge di bilancio 2018, con la conseguenza di poter considerare pienamente sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo lo spirito costruttivo delle osservazioni critiche dei senatori dell'opposizione, ritiene, nel caso specifico, che le rassicurazioni contenute nella relazione tecnica e gli ulteriori elementi istruttori forniti dal rappresentante del Governo consentano l'espressione di una valutazione non ostativa.

Il RELATORE ribadisce quindi l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel richiamare le argomentazioni svolte in precedenza, annuncia il voto contrario.

I senatori PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), MANCA (*PD*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo.

In merito alle proposte emendative segnalate dal relatore, il sottosegretario SANTANGELO esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.9, in quanto recanti maggiori oneri ovvero per difetto nella quantificazione dell'onere o della copertura.
Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 1.0.8.
Segnala, quindi, per profili di criticità, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.22 e 1.23, che prevedono che l'Osservatorio nazionale trasmetta, attraverso l'AGENAS, i dati acquisiti per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, segnalando come tali proposte potrebbero determinare maggiori oneri.
Con riguardo agli emendamenti 1.11 e 1.14, diretti a prevedere ulteriori compiti dell'Osservatorio nazionale, formula un avviso contrario per possibile incompatibilità con la clausola d'invarianza

finanziaria.

In merito agli emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, si svolge un breve dibattito sulla relativa portata finanziaria, in cui intervengono il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il relatore DELL'OLIO (*M5S*) e il PRESIDENTE, che prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11, che introduce in capo all'Osservatorio compiti di monitoraggio, con possibili oneri indiretti, e la conferma della valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti che si limitano ad introdurre oneri di comunicazione o adempimenti chiaramente compatibili con la clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi una valutazione non ostativa sull'ulteriore emendamento 1.200, segnalato dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.".

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore in sostituzione della senatrice Leone, propone l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1383) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica***
(Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*)illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019, finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100". A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100" costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, si sottolinea che ben 1.320 milioni accantonati, pari all'88 per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Inoltre, tutti i Ministeri hanno accantonato una quota dalla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da Fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni (circa 4 per cento del totale), Rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni e Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata "quota 100", comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti sono confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.
Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata "quota 100" agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) rileva come il decreto-legge in esame rappresenti l'implicita ammissione della necessità di correggere i saldi di finanza pubblica fissati erroneamente nell'ultima legge di bilancio, la quale, a sua volta, già prevedeva un sostanziale pignoramento cautelare di 2 miliardi di euro di risorse poi effettivamente utilizzate per migliorare i tendenziali di finanza pubblica. Nel prendere quindi atto della scelta del Governo di operare un miglioramento dei saldi di bilancio, sui quali evidentemente si è commesso un errore di programmazione, osserva altresì che il comma 4

dell'articolo 1 abroga quelle norme della legge di bilancio 2019 finalizzate a destinare gli eventuali risparmi del reddito di cittadinanza e di "quota 100" rispettivamente a misure in favore delle famiglie e per l'assunzione di giovani.
Attraverso tale abrogazione, il Governo ammette, nei fatti, l'impossibilità di realizzare le iniziative politiche sulle quali si era impegnato in favore delle famiglie e delle giovani generazioni.
In conclusione, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore MANCA (*PD*) rammenta come il proprio Gruppo, già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, abbia denunciato i rischi derivanti dall'abbandono di misure volte a tenere in equilibrio i conti pubblici e a rilanciare gli investimenti.
Il Governo e la maggioranza hanno commesso, negli scorsi mesi, gravi errori che oggi rendono necessario un intervento correttivo per migliorare le condizioni dei conti pubblici, la cui sostenibilità rappresenta un presupposto fondamentale per la credibilità del Paese.
Obiettivamente, il Governo non appare in grado di utilizzare i risparmi derivanti dalle misure bandiera - quali il reddito di cittadinanza e "quota 100" - per altre iniziative, trovandosi costretto ad adottare interventi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottolinea come il decreto-legge, unitamente al disegno di legge di assestamento di bilancio di imminente presentazione, costituiscano, sebbene non venga ammesso espressamente, una manovra correttiva derivante dall'impossibilità, con la legge di bilancio del 2019, di raggiungere il rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento concordato con la Commissione europea.
Nell'esprimere apprezzamento per alcuni elementi positivi, quali il recupero di 300 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale, e il sollievo per il mancato avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, evidenzia tuttavia come la copertura della manovra correttiva sia solo in parte strutturale, alla luce del carattere straordinario e *una tantum* di alcune misure, quali il dividendo straordinario della Cassa depositi e prestiti o l'irrogazione di sanzioni fiscali.
Resta inoltre inalterata la gravità dei problemi che si affacciano per l'anno finanziario 2020, dal momento che il riequilibrio dei conti richiederà processi di lungo periodo che difficilmente potranno concretizzarsi in breve tempo come la tanto invocata *spending review*. In conclusione, nel ricordare il proprio voto di astensione su misure come il reddito di cittadinanza, paventa la difficoltà per il Governo e per la maggioranza di affrontare i problemi strategici che affliggono il Paese, limitandosi purtroppo ad una rincorsa mediatica di annunci.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), nell'esprimere profondo rispetto per le considerazioni svolte dai colleghi, dissente radicalmente dall'impostazione dei diversi interventi, osservando come i dati numerici fin qui certificati dimostrino, invece, la bontà delle misure e delle scelte strategiche del Governo.
A titolo esemplificativo, sul reddito di cittadinanza i critici avevano paventato l'insufficienza dello stanziamento iniziale delle risorse o una concessione indiscriminata del beneficio, mentre la realtà sta dimostrando l'esatto contrario, ossia la sussistenza di risparmi e il rigore nell'erogazione del reddito.
Sottolinea poi come il disegno di legge di assestamento e il decreto-legge assicurino il raggiungimento di un rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento, in miglioramento sia rispetto al 2017 che al 2018, attraverso il legittimo utilizzo di maggiori entrate e di economie di spesa per il miglioramento dei saldi.
La stessa composizione del disegno di legge di assestamento smentisce le previsioni negative formulate nei mesi scorsi da numerosi giornali e da vari osservatori, confermando invece la bontà delle scelte intraprese dall'Esecutivo che, fin dall'inizio, aveva previsto come le misure della legge di bilancio avrebbero comportato effetti positivi nel secondo semestre del 2019.
L'insieme di questi elementi ha fatto sì che la Commissione europea abbia deciso di non raccomandare al Consiglio l'apertura di una procedura d'infrazione, in quanto questa sarebbe stata del tutto infondata.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) giudica contradditorie le critiche avanzate dai Gruppi del Partito democratico e di Forza Italia che, da un lato, denunciano l'utilizzo dei risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e "quota 100" per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, dall'altro, accusano il Governo di una cattiva gestione del bilancio.
Ritiene, invece, che questo decreto rappresenti un punto di equilibrio, dal momento che le due misure a cui le forze di maggioranza annettevano una valenza strategica hanno trovato un'effettiva attuazione, con in più dei risparmi di spesa che aiutano a mettere in sicurezza i conti pubblici e a scongiurare l'avvio di una procedura d'infrazione per debito eccessivo.
L'insieme di questi elementi consentirà di gestire la sessione di bilancio autunnale in una situazione più serena ed equilibrata, con un atteggiamento più ottimista.
Pur senza nascondere i passaggi critici che in futuro dovranno essere affrontati, come la necessità di disattivare le clausole di salvaguardia consistenti nell'aumento dell'IVA, tuttavia si potrà impostare una legge di bilancio equilibrata e adottare anche misure in favore delle famiglie e dei soggetti più in difficoltà.
In conclusione, esprime una valutazione positiva sul decreto-legge e sul complesso delle misure adottate dal Governo, che hanno peraltro consentito il recupero delle risorse, pari a 300 milioni di euro, stanziate in favore del trasporto pubblico locale.

Il senatore PRESUTTO (*M5S*), in via preliminare, giudica erronea una impostazione volta a concentrarsi soprattutto sul bilancio di previsione e non sui dati di consuntivo quali quelli derivanti dal rendiconto e, in parte, dall'assestamento.
Ricorda poi il difficilissimo punto di partenza in cui un anno fa il Governo si è trovato ad iniziare il proprio lavoro, dal momento che un rapporto del 132 per cento tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo rappresenta per il nostro Paese un fardello considerevole nella competizione con gli altri Stati europei.
Pur nella consapevolezza di regole europee stringenti che devono essere rispettate, rimarca il dovere morale e politico di avviare un processo di efficientamento della macchina pubblica, senza limitarsi all'analisi dei bilanci previsionali e consuntivi che forniscono dati statici e tralasciano la complessità di sistema.
Superando quindi le diverse appartenenze di partito, occorre avviare un processo rivoluzionario di ammodernamento della struttura amministrativa statale, essendo questo l'unico mezzo per evitare di utilizzare i risparmi degli italiani a garanzia della stabilità finanziaria del Paese.
Da ultimo, esprime apprezzamento per il mancato avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rimarcando nuovamente la necessità di uno sforzo unitario della classe politica per migliorare il funzionamento dell'apparato statale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, avverte che la discussione generale proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame va inquadrato nel processo di armonizzazione dei sistemi

contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. A livello europeo, il riferimento è costituito dalla direttiva 2011/85/UE, facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come *Six Pack*, volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la definizione di regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali. Rileva che il legislatore ha dato seguito a tali indicazioni operando secondo due principali e distinte linee di intervento. Da un lato, per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali quali regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Dall'altro, per quanto riguarda la disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, e dunque degli enti nazionali di previdenza ed assistenza, delle agenzie regionali sanitarie e degli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Una ulteriore e specifica linea di intervento attiene, invece, alla armonizzazione contabile delle università. Lo schema di regolamento in esame introduce princìpi uniformi e armonizza i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancata (a fini conoscitivi) dalla contabilità economico-patrimoniale, con riferimento alle amministrazioni diverse dalle regioni, dagli enti locali e loro organismi strumentali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle università e dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma di riferimento generale è costituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale dispone, che per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. A tal fine, il suddetto articolo 4 prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti concernenti. Rispettivamente, il piano dei conti integrato (lettera *a*)), l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche (lettera *b*)) e i principi contabili applicati (lettera *c*)). Fa presente che il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto del presente schema di decreto. La lettera *b)*, in particolare, prevede la revisione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato (cosiddetti enti parastatali). Tale regolamento, pertanto, viene abrogato dall'articolo 90 dello schema di decreto in esame. Segnala, inoltre, che il termine di scadenza per l'adozione del regolamento risulta ormai decorso, in quanto originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e poi da ultimo posticipato al 31 dicembre 2014. Il regolamento può comunque essere esaminato, attesa la natura non perentoria - bensì solo ordinatoria - dei termini attinenti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, come diffusamente precisato nella relazione illustrativa del provvedimento.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, a partire da quello recante le disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 10), con cui si definisce in primo luogo l'ambito di applicazione, vale a dire il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina: queste risultano determinate per esclusione, in quanto si tratta delle amministrazioni pubbliche (come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n.165 del 2001) diverse sia da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (disciplinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011) sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali i Ministeri (cui fa riferimento la delega recata dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009). L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento viene quindi a riguardare, tra gli altri, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza, le Agenzie regionali sanitarie, le autorità indipendenti, gli enti dell'amministrazione centrale differenti

dai ministeri. Viene inoltre precisato che le università, il cui sistema contabile è disciplinato dal decreto legislativo n. 18 del 2012, debbano conformarsi per l'amministrazione e la gestione ai principi recati dal presente regolamento. Viene poi disciplinato, tra le altre disposizioni, il documento unico di programmazione (DUP), da redigersi da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione entro il 15 ottobre, e che dovrà descrivere le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, di norma coincidente con la durata del mandato. Il DUP indica sia le finalità istituzionali che eventuali nuovi obiettivi, precisando le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarle: a tal fine, esso deve indicare, per la parte delle entrate, le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie, evidenziandone anche l'attendibilità ed i vincoli di acquisizione e, per la parte delle spese, le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione. Vengono altresì indicati i documenti che danno conto del complessivo processo di pianificazione, programmazione e *budget*, articolati in sei diversi prodotti, costituiti dal documento unico di programmazione, dal bilancio pluriennale, dal bilancio di previsione, dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, dal *budget* complessivo dei *budget* dei centri di responsabilità, nonché dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ultimo e rilevante elemento delle disposizioni generali dettate dal provvedimento, in quanto costituente la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal regolamento, è il piano dei conti integrato. Questo va adottato dalle amministrazioni per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale.
Passa poi ad illustrare il bilancio di previsione, la gestione economico-finanziaria a la rendicontazione (Titolo II, articoli da 11 a 24), che individua quale principale documento di pianificazione e programmazione delle risorse ai fini della realizzazione dei programmi di spesa, il bilancio di previsione (articolo 11), che è predisposto dal direttore generale e deliberato dal competente organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e richiamati dall'articolo 5, comma 2, del presente schema, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le pubbliche amministrazioni ed entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente per gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante. Agli articoli 12-14 viene disciplinato il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale. Agli articoli 15-16 viene disciplinato il preventivo economico, costituito dalla somma dei *budget* economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei *budget* economici di tutte le unità organizzative in cui possono essere organizzati i singoli centri di responsabilità amministrativa. Gli articoli 17-19 individuano i documenti allegati al bilancio di previsione. Gli articoli da 20 a 22 disciplinano i fondi di bilancio per spese impreviste e per oneri di personale. L'assestamento di bilancio è disciplinato all'articolo 23; l'esercizio provvisorio all'articolo 24. Gli articoli da 25 a 30 disciplinano le fasi della gestione delle entrate; gli articoli da 31 a 38 recano la disciplina delle fasi attraverso cui si attua la gestione delle spese. La rendicontazione della gestione è disciplinata dagli articoli da 39 a 51. La gestione patrimoniale (Titolo III) è disciplinata agli articoli 55 e 56; le spese delegate, la resa dei conti e gli uffici decentrati (Titolo IV) sono disciplinate agli articoli da 57 a 67. Il sistema di scritture (Titolo V) è disciplinato agli articoli da 68 a 73, mentre i sistemi di controllo (Titolo VI) sono disciplinati agli articoli da 74 ad 80. Le disposizioni particolari (Titolo VII) sono recate dagli articoli 81 ed 82, che, per quanto concerne gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, introducono modifiche volte a rendere più stringente l'obbligo di predisporre il bilancio tecnico (articolo 81). Le disposizioni contenute nell'articolo 82 (erogazione di spese su aperture di credito erariali) ricalcano esattamente la normativa vigente recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003. In particolare, permane l'obbligo di erogazione e rendicontazione delle somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato, con la precisazione che gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni

vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Le disposizioni diverse e finali (Titolo VIII) sono recate dagli articoli da 83 a 90. L'articolo 90 riguarda l'entrata in vigore del decreto, disposta per il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, le disposizioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data. Come ricordato in precedenza, rammenta che lo schema di regolamento consta, oltre che di 90 articoli, di 16 allegati. Come previsto, sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
Per un'analisi puntuale del contenuto del provvedimento per ambiti tematici, con evidenza delle principali modifiche rispetto alla normativa vigente, rinvia al *dossier* n. 138 dei Servizi studi della Camera e del Senato.
In conclusione, evidenzia come l'atto in esame rientri in un filone normativo derivante dalla necessità di rispettare i vincoli finanziari europei già applicati agli enti locali. In particolare, esso si applicherà ai cosiddetti "enti residuali", quali l'INPS e l'INAIL, dei quali reputa opportuno procedere ad apposita audizione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore, invita i Gruppi a trasmettere, entro la giornata di lunedì 8 luglio, all'Ufficio di segreteria della Commissione, le eventuali proposte sui soggetti da audire, prospettando lo svolgimento della procedura informativa nella settimana dal 15 al 19 luglio, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
- il principio dell'accomodamento ragionevole richiamato dall'articolo 3 rientra già nel vigente ordinamento giuridico, risultando quindi non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 13, viene confermato che l'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento non comporterà alcun onere, diretto o indiretto, per le finanze pubbliche;
- in merito all'articolo 15, che prevede l'entrata in vigore graduale delle disposizioni del decreto, viene confermata l'invarianza di effetti per la finanza pubblica,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
108ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore AUDDINO (*M5S*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BOTTO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.
Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore PATRIARCA (*PD*) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore, 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore LAUS (*PD*).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

G/658/1/11

Floris, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Reddito di dignità)* - *1.* Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».

1.4

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Incentivi all'occupazione) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosi come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

Toffanin, Floris

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

Toffanin, Floris, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1- bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l'* **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «Ai fini dell'applicazione della presente legge», *con le seguenti:* «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

Laus, Nannicini, Patriarca, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia) - 1.* Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936»*, con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2*;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

Laforgia, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «e dal datore di lavoro».

2.14

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-*bis*. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-*ter*. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-*quater*. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-*ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-*quinquies*. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-*quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-*sexsies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 2-*quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

Floris, Toffanin, Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente*: «complessivi».

2.18

Durnwalder

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti*: «nonché della 13a mensilità.».

2.19

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis*. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

Laforgia, De Petris

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo 2-*bis*».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 2** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2- bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

Laforgia, De Petris

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i prìncipi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2- bis*. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

Toffanin, Floris

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2- bis.* Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-*bis* è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

Parente, Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) - 1.* È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ÍNAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «organizzazioni sindacali e datoriali», *con le seguenti:* «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa»*, inserire le seguenti:* «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,».

Conseguentemente, dopo l' **articolo** *, inserireil seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

Catalfo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati) - 1.* Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.3

Laforgia, De Petris

Al comma 1, la parola: «territoriale» *è sostituita dalla seguente:* «nazionale»*, e le parole:* «e per la zona» *sono soppresse*.

4.4

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

4.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

Floris, Toffanin, Malan

Sopprimere il comma 3.

4.10

Laforgia, De Petris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

Laforgia, De Petris

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» *con le seguenti:* «sono incrementati ogni tre anni» *e le parole:* «rilevato nell'anno precedente» *con le seguenti:* «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

Laforgia, De Petris

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» *inserire le seguenti:* «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

Catalfo

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 4- ***bis.***

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentate dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- ***ter.***

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- ***quater.***

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- ***quinquies.***

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

Parente, Bellanova, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

Nannicini, Patriarca, Parente, Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a)*, e a far data dal 1º gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

Floris, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria) - 1.* Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1- bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

Laforgia, De Petris

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e *log out*: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- ***ter.***

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- ***quater.***

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- ***quinquies.***

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- ***sexies.***

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- ***septies.***

(Tutela della privacy *e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. II lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- ***octies.***

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- ***novies.***

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri dì calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- ***decies.***

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione dì cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- ***undecies.***

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ***ter.***

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- ***quater.***

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"*2- bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi».

5.0.3

Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La PRESIDENTE concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La PRESIDENTE, pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinatarie.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La PRESIDENTE dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso i pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità*** **erga omnes** ***dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.
Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore LAUS (*PD*) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.